



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale
per il triennio 2025-2027**

AC 2112-bis

N.B. Gli emendamenti fondamentali sono indicati con *

Sommario

NORME DI IMPORTANZA FONDAMENTALE e PRIORITARIA	5
1. Riduzione dell'accantonamento obbligatorio richiesto agli enti locali *	5
2. Incremento del fondo e modifica dei criteri di riparto del fondo di sostegno per l'affidamento di minori *	5
3. Assunzioni di personale negli Enti locali*	6
4. Aumento del concorso statale alla perequazione delle risorse comunali*	7
5. Ripristino linee di investimento- Comuni fino a 1000 ab.: *	8
6. Ripristino linee di investimento- Pinqua*	9
7. Ripristino linee di investimento- piccole opere, co. 44 l. 160/19*	9
8. Abolizione vincoli di destinazione su entrate degli enti locali*	10
9. Revisione obblighi di accantonamento al FAL per gli enti locali in dissesto*	11
10. Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali (mitigazione accantonamento FCDE) *	14
11. Variazioni tariffarie Canone unico patrimoniale*	15
12. Contrasto all'elusione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) *	15
13. Modifiche procedurali per la definizione del contributo a valere sul fondo per le indennità degli amministratori locali*	19
ULTERIORI NORME	21
1. FINANZA LOCALE	21
Rifinanziamento del fondo locazioni e morosità	21
Modifica della procedura di determinazione dei modelli per il controllo dei saldi di bilancio	21
Finanziamento del contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali	21
Rigenerazione urbana	22
Termini "Opere medie"	23
Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale	23
Disciplina del potenziamento uffici entrate e dei relativi incentivi (modifiche al comma 1091, l. 145/2018)	24
Modifiche alla disciplina di sperimentazione e avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale (ACCRUAL)	25
Aiuti di Stato IMU- Proroga registrazione in RNA	27
Proroga termini di efficacia delle deliberazioni fiscali degli enti locali	27
Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale	28
Revisione del commissariamento per mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio in caso di importi minimi	29

Abolizione sanzioni certificazione finale Covid	30
Mantenimento del finanziamento PNC in capo ai progetti dei Piani Urbani Integrati.....	31
Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato	31
Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali	32
Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni negli obblighi connessi alla rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada.....	33
Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione (applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)	33
Interventi di monitoraggio sul gettito dell'IMU, anche a seguito della sentenza CCost n. 209/2022	34
Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore	35
Modifiche alla procedura di approvazione dei modelli per i piani annuali dei flussi di cassa (articolo 6, co 1, D.L. 155/2024)	36
Contributo straordinario piccoli comuni in dissesto non ripianabile	36
Deroghe a criteri di assunzione in caso di crisi finanziaria	37
Disposizioni per la stabilizzazione del personale assunto dagli Enti Locali a valere su fondi PNRR.....	37
2. PERSONALE	38
Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni	38
Attrazione dei giovani nella pubblica amministrazione	38
Inapplicabilità delle sanzioni e della prescrizione dei contributi previdenziali.....	39
Deroga mobilità volontaria preventiva.....	40
Turn over dinamico	40
Rafforzamento della capacità per la coesione nei Comuni del SUD	41
Ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative- albo degli educatori ...	42
Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie	43
Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia.....	44
Comandi e distacchi di personale	45
Termini di validità delle graduatorie del personale educativo, scolastico e ausiliario	46
Proroga della validità delle graduatorie dei servizi educativi e scolastici comunali	47
Sostegno alla stabilizzazione del personale “Concorso Coesione” (art.1 comma 179 legge 178/2020).....	47
3. IMMIGRAZIONE	48

Emergenza Ucraina	48
Contributo minimo per iscrizione volontaria al SSN	49
4. ENERGIA	50
Nomina Energy Manager in convezione con altri Comuni	50
5. MOBILITA'	51
Rafforzamento delle agenzie di mobilità locali	51
Fondo infrastrutture di trasporto rapido di massa	52
6. PICCOLI COMUNI	53
Gestione associata delle funzioni e servizi dei Comuni	53
Oneri per permessi retribuiti	53
7. SCUOLA/EDILIZIA SCOLASTICA	53
Finanziamento programmazione triennale edilizia scolastica	54
Piano straordinario adeguamento antincendio	54
Fondo emergenze edilizia scolastica	55
Sicurezza edifici scolastici	55
Assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità	56
Mense scolastiche biologiche	56
8. WELFARE	57
Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta “Dedicata a te”	57
Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA (Fondo non autosufficienze) per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso)	57
Fondo Unico Politiche Sociali	58
ADI-Assegno d'inclusione	59
Eliminazione obbligo di aggiornare la propria posizione ogni 90 giorni	59
Eliminazione modifiche alla disciplina ISEE – Attrazione nel nucleo dei figli maggioresnni: accessibilità all'Assegno d'Inclusione adulti incapienti che vivono soli	60
Condizioni di erogazione del Fondo Povertà	60
Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze	61
Proposte in materia di locazioni brevi	61
9. PROROGHE	62
Disposizioni in materia di accelerazione del procedimento in conferenza di servizi	62
Modifiche in materia di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo	63

Disposizioni in materia di ricognizione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche	63
Proroga termini rigenerazione urbana.....	64

NORME DI IMPORTANZA FONDAMENTALE e PRIORITARIA

1. Riduzione dell'accantonamento obbligatorio richiesto agli enti locali *

All'articolo 104, comma 5, le parole da “pari a 140 milioni di euro” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti “pari a 108 milioni di euro per l'anno 2025, a 223 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 390 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 350 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 8 milioni di euro per l'anno 2025, 23 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 40 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.”.

Agli oneri derivanti dalle modifiche indicate, pari a 32 milioni per l'anno 2025, 67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e a 100 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 121, comma 2.

Motivazione

La norma proposta diminuisce il contributo al risanamento della finanza pubblica richiesto agli enti locali nel quinquennio 2025-29, da 140 a 108 mln. di euro per il 2025, da 290 a 223 mln. di euro annui per 2026 e 2027 e da 490 a 350 mln. di euro, in considerazione del contesto di sostanziale stabilità della spesa degli enti locali, già colpiti da sproporzionate manovre restrittive nello scorso decennio, e della necessità di contenere l'aggravio in un periodo di forte pressione degli aumenti dei prezzi e degli oneri di personale a fronte di strutturali rigidità nella struttura delle entrate locali.

2. Incremento del fondo e modifica dei criteri di riparto del fondo di sostegno per l'affidamento di minori *

All'articolo 101 sono apportate le seguenti modificazioni

- a) al comma 1, le parole “100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027” sono sostituite dalle seguenti: “130 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2027”;
- b) al comma 2, le parole “10 per cento” sono sostituite dalle parole “3 per cento”;
- c) al comma 5, abolire le parole “interventuti nell'anno precedente,”

Ai maggiori oneri derivanti dalla modifica di cui alla lettera a) pari a 30 milioni di euro per il 2025, 50 milioni di euro per il 2026, a 80 milioni per il 2027 e a 180 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede:

- *per 30 milioni di euro nel 2025, 50 milioni di euro nel 2026, a 80 milioni nel 2027, mediante corrispondenti riduzioni dell'importo da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 121, comma 1 e alla rispettiva tabella A, le cui assegnazioni sono proporzionalmente ridotte;*
- *per 180 milioni annui per il biennio 2028-29, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 120, comma 1. Conseguentemente, all'articolo 120, comma 1, l'importo complessivo di 24 miliardi di euro è ridotto di 360 milioni di euro e gli importi della tabella di cui all'Allegato V sono ridotti proporzionalmente;*
- *per 180 milioni annui a decorrere dal 2030 mediante corrispondenti riduzioni del fondo di cui all'articolo 121, comma 2.*

Motivazione

La norma proposta modifica alcuni aspetti del sostegno agli oneri comunali per l'affidamento di minori attraverso sentenze giurisdizionali. In primo luogo (lett a), si propone un incremento del sostegno – che sulla base di dati pubblicati dal Ministero del lavoro coinvolge circa 18mila minori e pesa sui Comuni per circa 500 milioni annui – per 30 mln. nel 2025, 50 mln. nel 2026 e 80 mln. a decorrere dal 2027 con questo dispositivo si provvede altresì alla stabilizzazione nel tempo del contributo, attualmente previsto soltanto per il triennio 2025-27.

In secondo luogo (lett. b), la soglia di accesso al contributo viene estesa agli enti il cui onere per affidamento minori supera il 3% (e non il 10% come nell'attuale formulazione) del valore dei fabbisogni standard del settore sociale, espressi in termini monetari, pari nel complesso a circa 5 miliardi di euro. Tale abbassamento della soglia permette una distribuzione più ampia del contributo in particolare per enti di dimensione medio-grande, su cui pure queste spese obbligate pesano in modo significativo ai fini degli equilibri di bilancio. Si sottolinea che restano fermi i criteri già presenti nell'attuale formulazione che obbligano a determinare un riparto che tenga in particolare conto la condizione dei piccoli comuni e la maggior incidenza percentuale delle spese per minori affidati rispetto al complesso delle spese sociali.

Infine, con la lett. c), viene corretta un'espressione contenuta nella determinazione dei criteri (comma 5 dell'art. 101, che limiterebbe il computo delle spese sostenute dai Comuni a quelle derivanti dai provvedimenti del giudice "intervenuti" nell'anno precedente. Questa formulazione, probabilmente frutto di un refuso, limiterebbe grandemente ed in modo del tutto ingiustificato l'efficacia del contributo in quanto, da un lato, escluderebbe gli effetti di sentenze di affidamento di periodi precedenti che – come spesso accade – si prolungano in un più lungo arco temporale e, dall'altro diminuirebbe il computo della spesa ai soli mesi di sostenimento dell'anno precedente per effetto dei provvedimenti intervenuti. L'eliminazione dell'inciso "intervenuti nell'anno precedente", inequivocabilmente riferibile ai provvedimenti giurisdizionali, permette invece di considerare la spesa annua effettivamente sostenuta nell'arco di un anno per effetto del fenomeno oggetto di sostegno.

3. Assunzioni di personale negli Enti locali*

All'art. 110, il comma 9 è abrogato.

IN SUBORDINE

All'art. 110, comma 9, è aggiunto infine il seguente periodo: "Gli enti di cui al precedente periodo possono comunque procedere, in deroga alla limitazione del 75 per cento, alle assunzioni di personale necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, quelle legate all'erogazione dei servizi educativi e scolastici, e del settore sociale nonché le figure professionali infungibili per svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la continuità dei servizi erogati dai Comuni, tenuto conto della forte riduzione di personale indotta dai vincoli assunzionali già vigenti da oltre un decennio, e l'adozione a partire dal 2020 di un sistema di calcolo della capacità assunzionale, per gli enti del comparto, basata sulla sostenibilità finanziaria e non più sul turn-over orizzontale.

Il sistema di calcolo attualmente vigente garantisce che solo gli enti con una minore rigidità strutturale di bilancio possano reintegrare gli organici, mentre i Comuni che presentano una forte incidenza della spesa di personale sono già tenuti, in base alla normativa vigente, ad attuare un turn over ridotto al 30% del personale cessato per ridurre la spesa di personale.

Ciò significa che, per il comparto dei comuni, la disciplina prevista dal comma 11 dello stesso articolo 110, secondo cui con DPCM è possibile derogare all'interno di ciascun comparto al taglio orizzontale della spesa di personale attuando compensazioni tra gli enti dello stesso comparto, è già attuata sin dal 2020 grazie al DM 17 marzo 2000, che ha introdotto il meccanismo della determinazione della capacità assunzionale in base alla regola della sostenibilità finanziaria.

In subordine si chiede di escludere dal taglio alle assunzioni una serie di ambiti professionali particolarmente delicati, in quanto legati all'erogazione di servizi al cittadino o alla funzionalità degli enti.

L'emendamento non comporta novi oneri in quanto le assunzioni di personale negli enti del comparto presuppongono la previa verifica della sostenibilità finanziaria e l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio da parte dell'organo di revisione.

4. Aumento del concorso statale alla perequazione delle risorse comunali*

All'articolo 100 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lett. a), le parole da "in euro 6.872.590.365 per l'anno 2026", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle parole "in euro 6.900.590.365 per l'anno 2026, in euro 6.956.590.365 per l'anno 2027, in euro 7.012.590.365 per l'anno 2028, in euro 8.288.590.365 per l'anno 2029, in euro 8.229.594.113 per l'anno 2030, in euro 8.993.517.113 a decorrere dell'anno 2031";
- b) al comma 1, lett. b), punto 1, le parole da "672 milioni" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle parole "700 milioni nel 2026, 756 milioni nel 2027, 812 milioni nel 2028, 868 milioni nel 2029, e 885 milioni annui a decorrere del 2030";
- c) al comma 2, le parole "56 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "84 milioni di euro".

Ai maggiori oneri di cui alla presente modifica, pari a 28 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a 15 milioni annui a decorrere dal 2030, si provvede:

- *mediante riduzioni dell'importo da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 121, comma 1 e alla rispettiva tabella A, pari a 28 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, con riduzione proporzionale delle attribuzioni indicate nella menzionata tabella A;*
- *per 28 milioni di euro annui nel 2028 e nel 2029 e per 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, mediante corrispondenti riduzioni del fondo di cui all'articolo 121, comma 2.*

Motivazione

La norma proposta rafforza la dotazione del contributo statale al fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 100 del DDL Bilancio. L'attuale contribuzione, pari a 310 milioni a regime (dal 2030) erogati in modo progressivo in corrispondenza dell'avvicinamento al completamento del processo perequativo (56 milioni annui incrementali fino al 2029 e 30 milioni dal 2030), permette di ridurre di circa la metà l'onere di finanziamento della perequazione attualmente da assicurare attraverso trasferimenti di risorse all'interno del comparto.

Il concorso statale viene qui aumentato portandolo al 75% circa dello "sbilancio perequativo attualmente prevedibile (circa 650 mln. di euro tra il 2025 e il 2030), attraverso una assegnazione integrativa di 28 milioni incrementali annui (15 milioni dal 2030), per un totale di 155 mln. a regime, per un totale complessivo di contribuzione a regime di 465 mln. di euro. Si tratta di un concorso dovuto in ragione della funzione perequativa assegnata in via esclusiva allo Stato dall'articolo 117 Cost.

5. Ripristino linee di investimento- Comuni fino a 1000 ab.: *

All'articolo 104, comma 15, le parole da "di 115,5 milioni di euro per l'anno 2025" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:

"di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 59,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 59,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, di 52 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033."

Motivazione

Il DDL Bilancio prevede nella seconda parte dell'art. 104 una serie di riduzioni dei contributi agli investimenti destinati ai Comuni, con particolare riferimento al periodo successivo alla conclusione del PNRR. Nel complesso sono tagliati contributi per circa 3,2 mld. tra il 2025 e il 2029 e per oltre 5 mld. tra il 2030 e il 2037. Al tempo stesso, con l'art. 120 sono assegnate risorse di investimento a diversi ministeri per circa 24 miliardi di euro art. 120, distribuiti tra il 2027 e il 2036. L'abbattimento dei fondi già destinati ai Comuni depaupera uno dei pilastri sui quali, già prima del PNRR, è stata avviata una ripresa degli investimenti locali, che contribuisce in modo sostanziale non solo al benessere dei territori, ma anche al mantenimento di una crescita diffusa e sostenibile.

L'emendamento proposto prevede il parziale rifinanziamento dei fondi destinati ai Comuni fino a 1.000 abitanti, che risulterebbero completamente azzerati. Vengono riassegnato importi per 80 milioni di euro annui (rispetto ai 160 mln. originari a regime), che consentono l'assegnazione ai Comuni interessati di circa 40mila euro annui;

Agli oneri derivanti dalla modifica proposta, pari a 35,5 milioni di euro nel 2025, a 59,5 milioni nel 2026, a 33,5 milioni nel 2027, a 59,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al

2030, a 52 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, si provvede mediante riduzioni dell'importo da iscrivere nel fondo speciale di parte capitale di cui all'articolo 121, comma 1 e alla rispettiva tabella B, per 35,5 milioni nel 2025 e per 59,5 milioni nel 2026, con riduzione proporzionale delle attribuzioni indicate nella menzionata tabella B, nonché mediante riduzioni della dotazione annua del fondo di cui all'articolo 120, pari a 33,5 mln. nel 2027, 59,5 mln. annui dal 2028 al 2030 e 52 mln. annui dal 2031 al 2033. Conseguentemente all'articolo 120, comma 1, l'importo complessivo di 24 miliardi di euro è ridotto di 368 milioni di euro e gli importi della tabella di cui all'Allegato V sono ridotti proporzionalmente.

6. Ripristino linee di investimento- Pinqua*

All'articolo 104, il comma 17 è così sostituito:

“17. Il Fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» di cui al comma 443 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 147 milioni di euro per l'anno 2029, di 145,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030, 2031 e 2032 e di 149 milioni di euro per l'anno 2033.”

Motivazione

Il DDL Bilancio prevede nella seconda parte dell'art. 104 una serie di riduzioni dei contributi agli investimenti destinati ai Comuni, con particolare riferimento al periodo successivo alla conclusione del PNRR. Nel complesso sono tagliati contributi per circa 3,2 mld. tra il 2025 e il 2029 e per oltre 5 mld. tra il 2030 e il 2037. Al tempo stesso, con l'art. 120 sono assegnate risorse di investimento a diversi ministeri per circa 24 miliardi di euro art. 120, distribuiti tra il 2027 e il 2036. L'abbattimento dei fondi già destinati ai Comuni depauperava uno dei pilastri sui quali, già prima del PNRR, è stata avviata una ripresa degli investimenti locali, che contribuisce in modo sostanziale non solo al benessere dei territori, ma anche al mantenimento di una crescita diffusa e sostenibile.

L'emendamento prevede il rifinanziamento dei “programmi per la qualità dell'abitare” (PINQUA), per 200 mln. di euro annui tra il 2029 e il 2033, con incremento delle quote già assegnate che ora verrebbero invece azzerate;

Agli oneri derivanti dalla modifica proposta, pari a 253,06 milioni di euro nel 2029, a 254,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, a 251,6 milioni nel 2033 si provvede mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 120, comma 1. Conseguentemente, all'articolo 120, comma 1, l'importo complessivo di 24 miliardi di euro è ridotto di 1.268,76 milioni di euro e gli importi della tabella di cui all'Allegato V sono ridotti proporzionalmente.

7. Ripristino linee di investimento- piccole opere, co. 44 l. 160/19*

All'articolo 104, il comma 18 è così sostituito:

“18. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 44 è così sostituito:

“44. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.”

b) il comma 46 è così sostituito:

“46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2027, sono individuati i criteri di riparto, assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno, e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.”

Motivazione

Il DDL Bilancio prevede nella seconda parte dell'art. 104 una serie di riduzioni dei contributi agli investimenti destinati ai Comuni, con particolare riferimento al periodo successivo alla conclusione del PNRR. Nel complesso sono tagliati contributi per circa 3,2 mld. tra il 2025 e il 2029 e per oltre 5 mld. tra il 2030 e il 2037. Al tempo stesso, con l'art. 120 sono assegnate risorse di investimento a diversi ministeri per circa 24 miliardi di euro art. 120, distribuiti tra il 2027 e il 2036. L'abbattimento dei fondi già destinati ai Comuni depauperava uno dei pilastri sui quali, già prima del PNRR, è stata avviata una ripresa degli investimenti locali, che contribuisce in modo sostanziale non solo al benessere dei territori, ma anche al mantenimento di una crescita diffusa e sostenibile.

L'emendamento prevede il ripristino parziale del fondo per la prosecuzione delle cd “piccole opere” (co 44, legge 160/2019), dal 2029 al 2033, per 300 mln. di euro annui, rispetto ai 400 originari, che verrebbero invece azzerati.

Agli oneri derivanti dalla modifica proposta, pari a 440 milioni di euro nel 2029, e a 700 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, si provvede mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 120, comma 1. Conseguentemente, all'articolo 120, comma 1, l'importo complessivo di 24 miliardi di euro è ridotto di 3.240 milioni di euro e gli importi della tabella di cui all'Allegato V sono ridotti proporzionalmente.

Nota bene. Nel complesso si propone una riduzione del fondo ex art. 120 pari a circa 5 miliardi di euro, per effetto delle minori riduzioni e dei maggiori stanziamenti dovuti alle modifiche dell'art. 104.

8. Abolizione vincoli di destinazione su entrate degli enti locali*

Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 208, comma 4 e all'articolo 142, comma 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

Motivazione

La norma proposta permette di assicurare una maggior flessibilità nell'utilizzo delle risorse degli enti locali attraverso la sospensione dei vincoli di destinazioni di talune entrate proprie per il periodo 2025-2029. Le entrate interessate al dispositivo di sospensione sono i proventi

per le sanzioni al codice della strada e i proventi derivanti da permessi di costruire e relative sanzioni.

9. Revisione obblighi di accantonamento al FAL per gli enti locali in dissesto*

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis (Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto finanziario)

1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.

2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.

Motivazione

La norma proposta (comma 1), nel dare corretta attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022 e al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, rinvia a regime l'obbligo di ricostituzione del FAL (Fondo anticipazioni liquidità) per gli enti in dissesto finanziario, al conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del TUEL. Tale obbligo era stato reintrodotta, in forma stringente e generalizzata, dall'art. 16, commi 6-ter e seguenti del dl 115/2022, con la previsione di immediata ricostituzione del fondo, prescindendo dai postulati enunciati dalla delibera n. 8/2022 che, invece, rinviava tale reinscrizione al termine della procedura di risanamento, allorché l'ente locale sarà rientrato in bonis (cfr. pag. 8, ultimo periodo della delibera n. 8).

L'abolizione proposta non determina alcun effetto riduttivo degli obblighi di restituzione delle anticipazioni che restano in capo all'ente sul versante della competenza economico-finanziaria, come espresso in modo esplicito nel comma 1. Ciò comporta che, anche per gli enti locali dissestati, ovviamente, troverà applicazione l'art. 52, comma 1-ter, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, in modo che l'ente locale continui a garantire non soltanto l'iscrizione, nel bilancio di previsione, del rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità, ma possa, come tutti gli altri enti locali, beneficiare dell'iscrizione, nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", della quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità. Il fatto che non si esponga il FAL non significa che la sua consistenza non si riduca annualmente per effetto del pagamento delle rate. Del resto, la norma proposta (comma 2) interviene solo allo scopo di evitare il costituirsi di un paradossale disavanzo durante la fase di risanamento.

Va inoltre ricordato che è in corso un processo di revisione del Testo unico degli enti locali, nel cui ambito si confida di poter registrare una sistemazione della complessa materia dei disavanzi da Fondo anticipazione liquidità, sotto il duplice profilo del rigore contabile e della sostenibilità.

L'obbligo di esposizione del fondo anticipazione liquidità e, soprattutto, l'obbligo di ripiano del maggior disavanzo che ne deriverebbe, costituisce un onere insostenibile ed incongruo nel caso degli enti in dissesto finanziario, che sono tenuti attraverso la formazione del bilancio stabilmente riequilibrato a compiere un difficile percorso di risanamento post-dissesto, nel quale si assottigliano fino all'estremo i margini per lo svolgimento delle stesse funzioni essenziali dell'ente e si determina l'impossibilità di assorbire l'aggravio costituito da una quota – spesso di rilevanti dimensioni – di ammortamento del disavanzo connesso alle anticipazioni pregresse.

La natura del dissesto degli enti locali, pur non potendo cancellare le obbligazioni pregresse, comporta la revisione radicale delle spese e delle entrate in un severo percorso di risanamento che già vede la totale compressione dei margini di manovra ordinari, vieppiù per effetto della modifica dell'art. 255, comma 10 del TUEL voluta dall'art. 1, comma 789, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) che ha escluso le anticipazioni di liquidità dall'amministrazione dell'OSL, imponendo il pagamento delle rate di rimborso all'ente locale, anche con il diverso avviso della Corte dei conti espresso nella citata delibera n. 8/2022. Il ruolo del FAL – che in sostanza consiste nell'impedire utilizzi impropri delle anticipazioni di liquidità sterilizzando ai fini della spesa ordinaria le anticipazioni ricevute e non ancora restituite – nei casi degli enti in dissesto appare del tutto ridondante, essendosi già prodotti sia gli effetti delle anticipazioni ricevute, sia le restrizioni finanziarie che l'obbligo di ulteriore accantonamento amplifica in modo parossistico e finanziariamente insostenibile.

Infatti, mentre è possibile che al termine della procedura di risanamento, per effetto della reiscrizione in bilancio di tutti i residui attivi e passivi non estinti nel periodo di amministrazione dell'OSL e della reiscrizione dei fondi obbligatori, il complessivo risultato di amministrazione dell'ente locale in bonis non risulti necessariamente in disavanzo, nel primo rendiconto di un ente dissestato improntato su un bilancio stabilmente riequilibrato, privo di effetti da parte delle gestioni pregresse, l'effetto di squilibrio determinato dal FAL è una certezza nella quasi totalità dei casi, con effetti di amplificazione della dimensione del risanamento richiesto che risultano incomprensibili e contrastanti con gli obiettivi della procedura di risanamento stessa, centrati sull'equilibrio strutturale dell'ente.

La Corte dei conti, nella delibera n. 8/2022, a proposito della competenza ascritta all'OSL del pagamento delle rate di rimborso delle anticipazioni di liquidità, aveva ritenuto che "Reimputare all'ente l'obbligo del pagamento delle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità significa far rientrare nella gestione del bilancio il peso delle passività eliminate con l'utilizzo delle anticipazioni." ... "Diversamente si otterrebbe il risultato paradossale di radicare una condizione di fragilità dell'equilibrio finanziario, nel contesto di una procedura di risanamento. Infatti, l'estinzione dei debiti scaduti alla data fissata di volta in volta dalla legge, che dispone sulle anticipazioni concedibili, costituisce, in termini finanziari, il primo significativo passo verso il pareggio finanziario e verso la costruzione degli equilibri soprattutto di parte corrente.". La Corte aveva parimenti escluso che il fondo anticipazione di liquidità potesse trovare appropriata collocazione nel corso del periodo di gestione del dissesto, rinviandone logicamente la reiscrizione solo "al termine della procedura di risanamento", cioè con l'approvazione del conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11 del TUEL.

Per tale ragione, il Legislatore, nell'accogliere le preoccupazioni dell'ANCI, ha finora rinviato al 31 dicembre 2024 l'applicazione dell'art. 16, commi 6-ter e 6-quinquies, integrando il comma 6-sexies con il seguente ultimo periodo "Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024" rendendo coerenti tutti i termini.

Pertanto, la modifica normativa proposta, in ossequio alle statuizioni contenute nella delibera n. 8/2022, poggia le sue basi semplicemente su tale ultimo periodo del comma 6-sexies vigente rendendo mobile, per tutti gli enti che sono o che andranno in dissesto finanziario, il momento della ricostituzione del FAL, in modo da consentirne l'applicazione a regime in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del TUEL.

Qualora, per effetto della ricostituzione del FAL (unitamente a tutti i residui attivi e passivi ereditati dall'OSL e dei fondi connessi), dovesse registrarsi un disavanzo è prevista l'ipotesi, già contemplata nel comma 1-bis dell'art.52 del d.l. n. 73/2021 e nel comma 6-quinquies dell'art. 16 del d.l. n. 115/2022 (di cui si chiede l'abrogazione unitamente ai commi 6-ter, 6-quater e 6-sexies divenuti superflui), che quel disavanzo eventuale possa essere ripianato, in deroga all'art. 188 del TUEL, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria.

Per evitare comportamenti opportunistici tendenti a ripianare in dieci anni un disavanzo di diversa natura, la norma proposta prevede (comma 2, secondo periodo) che il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico, non potrà essere superiore

all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni frattanto rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce.

10. Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali (mitigazione accantonamento FCDE) *

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Motivazione

La norma proposta introduce una lieve mitigazione dell'ammontare obbligatoriamente accantonato sul bilancio di previsione a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), a fronte di programmi strutturati di intervento a potenziamento della capacità di riscossione delle entrate dell'ente locale. La norma costituisce pertanto un incentivo in termini di anticipazione della maggior capacità di spesa annuale dell'ente dovuta ai recuperi previsti dai programmi di intervento, il cui andamento è verificato semestralmente.

La debolezza della riscossione locale è uno dei fenomeni ricorrenti non solo nei casi di crisi conclamata degli enti locali ma anche nei casi di fragilità finanziaria che caratterizzano una quota più ampia di enti soprattutto tra le città medio-grandi e nel centro-sud. Si tratta quindi di un fattore di crisi che può diventare sistemico. La norma proposta realizza un'incentivazione che si stabilizza nel caso di raggiungimento dei risultati (riduzione del FCDE dovuta alle migliori performance) e che, in caso contrario, costringe l'ente ad una stretta finanziaria necessaria per la ricostituzione del FCDE su basi ordinarie.

Il sacrificio di finanza pubblica derivante dalla temporanea maggior capacità di spesa concessa attraverso la riduzione iniziale del FCDE è ampiamente controbilanciato dagli effetti di miglioramento del sistema di gestione e riscossione delle entrate locali.

11. Variazioni tariffarie Canone unico patrimoniale*

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis – modifiche tariffarie del Canone unico patrimoniale (CUP)

1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo:

“Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel proprio territorio e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee e quindi tra loro confrontabili non eccedano di oltre il 100 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021.”.

Motivazione

La proposta inserisce nella disciplina del Canone unico patrimoniale, in primo luogo, alcuni criteri generali cui gli interventi di revisione tariffaria degli enti locali devono conformarsi (dimensione demografica, flussi turistici, e caratteristiche urbanistico-territoriali, ritraibilità economica e impatto ambientale delle occupazioni). Viene altresì introdotto un tetto massimo del cento per cento, da rapportarsi ai prelievi soppressi per categoria omogenea di prelievo, nel rispetto della facoltà di rimodulazione dello schema tariffario già sancita dal comma 817.

12. Contrasto all'elusione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) *

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis - (Disposizioni per il contrasto all'elusione dell'Imposta provinciale di trascrizione)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'art. 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

b) al comma 1-bis, dopo le parole “ove ha sede” è aggiunta la parola “amministrativa” e sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

“Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l’ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all’estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale”;

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

“1-ter. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell’imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio procedono all’aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento.”;

d) al comma 4, l’ultimo periodo è abolito;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l’imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d’imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”;

f) al comma 5 le parole «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 4 e 4-bis”.

Motivazioni

Le modifiche proposte alla disciplina dell’IPT mirano ad **esplicitare la natura sostanziale della connessione tra il gettito e il territorio di destinazione insita nella natura di tributi propri derivati**. Il rationale di tale connessione sostanziale è da individuarsi nella finalità di finanziamento indistinto delle funzioni essenziali che gli enti (Province, Città metropolitane e Regioni) erogano nei confronti del proprio bacino di utenza naturale, formato dalle persone fisiche e giuridiche in esso radicate materialmente. Così è non solo per l’Imposta di trascrizione, ma anche per la Tassa Automobilistica Regionale, la quale ha perso il sinallagma tra tassazione e circolazione per diventare una imposta diretta sulla proprietà (cfr. C. Cost., sent. n. 288 del 11 dicembre 2012 secondo cui per effetto dell’art. 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 la TAR ha mutato natura).

La positivizzazione del principio di territorialità sostanziale, mediante espresso inserimento nella disciplina dell’IPT, è concorde con lo storico meccanismo di destinazione dei tributi auto, che collega il gettito al territorio dove è sito il PRA provinciale di iscrizione; quest’ultimo era individuato in base all’Ufficio della Motorizzazione (precedentemente Ufficio della Prefettura), competente al rilascio della carta di circolazione in base alla residenza del richiedente. Tale criterio di connessione sostanziale è stato adottato senza soluzione di continuità nel susseguirsi delle norme sulla circolazione dei veicoli a partire dal: (i) Regio Decreto 12

dicembre 1923, n. 3043, articoli dal 38 al 43; (ii) Regio Decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, artt. 65 e ss; (iii) D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956, articoli 58 e 59.

Con tale modifica normativa, viene **recepita la copiosa giurisprudenza delle Corti di Giustizia Tributaria**, le quali si sono stabilmente orientate verso una interpretazione sostanziale di sede legale, **a fronte del fenomeno di artificioso stabilimento delle sedi statuarie presso territori ove la tassazione è minore**, pur lasciando invariata la collocazione dell'apparato amministrativo.

Con l'istituzione dello Sportello Telematico dell'Automobilista mediante D.P.R. n. 358 del 19 settembre del 2000 e la dematerializzazione delle formalità inerenti alla licenza di circolazione, alcuni soggetti giuridici hanno profittato del mancato coordinamento tra la digitalizzazione e centralizzazione delle immatricolazioni e gli adempimenti di iscrizione legati alla fiscalità degli autoveicoli basati ancora su una suddivisione provinciale, iscrivendo le proprie flotte fuori dal territorio di residenza. La ricaduta di tale comportamento costituisce di fatto una violazione del criterio di connessione territoriale avente carattere sostanziale per tali tributi e, più in particolare, della disciplina istitutiva/attuativa dei Pubblici Registri Automobilistici presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia di cui ai Regi Decreti n. 436 e 1814 del 1927, i quali (i PRA) sono stati ideati con un criterio di territorialità su base provinciale legato all'elemento sostanziale della residenza.

Alla luce della vasta giurisprudenza di merito che riconosce la connessione territoriale tra Ente e luogo ove la gestione ordinaria in via principale viene svolta, **la norma proposta aggiorna il criterio di connessione mediante sede amministrativa**, la quale meglio risponde alla interpretazione di residenza/sede legale nei tributi propri derivati, anche in accordo ai principi del federalismo fiscale. Le norme in commento mirano dunque a ribadire esplicitamente il legame sostanziale tra il gettito dei tributi auto, la competenza territoriale degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico e la residenza/sede legale, da intendersi come il luogo di effettivo radicamento dei soggetti passivi in modo da riportare a coerenza tutto il sistema di destinazione dell'IPT ed evitare il perdurare di condotte abusive a danno di alcuni territori.

Tali disposizioni sono motivate altresì da due specifiche circostanze che hanno portato a distorsioni nell'applicazione delle normative preesistenti.

Nel quadro di una disciplina che ha il proprio sedime in diversi testi normativi (Legge 99/2009, RR.DD. 436 e 1814 del 1927, D.P.R. n. 358/2000 e Dlgs. n. 446/1997), si è innestato il comportamento di alcune società del comparto noleggio e leasing di autoveicoli, le quali hanno adottato una condotta sistematica di trasferimento formale delle sole sedi legali dalle Regioni a statuto ordinario verso Regioni a statuto speciale e Province autonome al solo fine di aggirare il principio di territorialità sostanziale dei tributi auto e di beneficiare di una tassazione più favorevole presso questi enti, ove si applicano aliquote inferiori. L'effetto del risparmio fiscale si è prodotto soprattutto mediante una applicazione distorsiva del comma 1-bis, articolo 56, Dlgs. n. 446/1997, quale avente una natura strettamente formale e non invece nella sua funzione antiabuso (cfr. relazione illustrativa al D.L. 174/2012) per arginare le iscrizioni – ed il conseguente riversamento del tributo – in luogo diverso da quello ove insisteva la sede principale dell'impresa per meri fini di risparmio fiscale.

L'effetto combinato del difetto di coordinamento tra le normative di cui alla Legge 99/2009, RR.DD. 436 e 1814 del 1927, D.P.R. n. 358/2000 e Dlgs. n. 446/1997, ha lasciato i tributi connessi al mercato automobilistico privi di una norma diretta di connessione sostanziale al territorio, dovendo ricavare il principio di territorialità dal sistema complessivo di norme e

tributi, generando così forti problematiche nella riscossione corretta dei tributi auto. L'introduzione delle disposizioni proposte è finalizzata a rendere chiaro il nesso tra il gettito fiscale con il reale luogo di residenza/operatività gestoria dei soggetti passivi, semplificando l'individuazione del legame sostanziale tra la tassazione e la reale presenza in un dato territorio, senza ricavarlo dai principi della finanza locale, contribuendo così a prevenire contenziosi ed abusi legati alla creazione delle più svariate strutture meramente formali presso il Registro delle imprese, atte ad ottenere esclusivamente vantaggi fiscali.

A questi fini, la scelta in ordine alla gestione ordinaria in via principale è quella maggiormente conforme al criterio di sostanza, poiché è la gestione amministrativa corrente che utilizza i servizi erogati dagli enti destinatari dei tributi e che indica un effettivo radicamento della persona giuridica in un dato territorio.

Le modifiche proposte permettono di allineare i tributi automobilistici all'aggiornamento recentemente disposto per mano della delega fiscale (L. n. 111/2023) all'art. 73 del TUIR sulla residenza delle società e degli enti, recependo la prassi internazionale sul punto, oltre che la giurisprudenza nazionale.

Già nell'ambito della lotta al fenomeno di manipolazione del sistema fiscale mediante fittizia localizzazione della residenza delle società – anche in ordine alle imposte indirette – la giurisprudenza nazionale ha ritenuto che il principio di sostanza di cui all'art. 73 TUIR avesse natura generale applicabile alle Società in genere e non alla tassazione di una delle sue categorie reddituali (Sent. 18.08.2020 n. 861 Comm. Trib. Reg. Emilia – Romagna confermata da C.Cass. Sez. V, Ord. 5537 del 22.02.2023).

Un elemento cruciale introdotto dalla modifica normativa proposta è inoltre **l'estensione delle disposizioni anche a persone giuridiche con sede legale all'estero**, ma che abbiano più sedi secondarie in Italia. In tal caso, la competenza del pubblico registro e il calcolo del gettito fiscale dei tributi sono determinati in base al luogo in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale della succursale italiana. La disposizione mira quindi a contrastare la pratica di esteroinvestizione di società del noleggito successiva alla diffusione della nota prot. 23970 del 31 ottobre 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, che in risposta ai quesiti pervenuti a seguito dell'adozione del comma 1-bis in tema di IPT relativamente alle persone giuridiche con sede legale all'estero, lasciava al soggetto passivo dell'imposta la libertà di scelta in ordine alla sede secondaria da utilizzare per l'iscrizione al P.R.A. A seguito della nota si sono verificati numerosi casi di operazioni circolari, attraverso la cessazione di società di leasing o noleggito residenti con cessione degli asset aziendali a società estere appartenenti ai medesimi gruppi aziendali, e con la contestuale operazione di apertura di succursali italiane, prive di operatività gestoria, presso le province con carico fiscale inferiore. L'introduzione del concetto di gestione ordinaria in via principale serve dunque a identificare in modo chiaro il luogo in cui si svolgono le attività caratteristiche dell'azienda, garantendo che la tassazione sia allineata al luogo di reale presenza e attività nel territorio italiano.

Quanto all'attribuzione del valore di **dichiarazione sostitutiva di atto notorio con effetti penali alle comunicazioni inerenti alla sede**, è finalizzata ad impedire eventuali distorsioni nell'individuazione di quella gestoria dai soggetti passivi dei tributi auto, sfruttando gli adempimenti già previsti per l'iscrizione al Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio. La norma utilizza la prassi applicativa sottostante all'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento per l'attuazione del Registro delle Imprese, ed in particolare la Circolare Ministeriale 8 febbraio 1996, n. 3385, che in ordine alle modalità di compilazione del modulo per l'iscrizione delle società al Registro, nella sezione "5/SEDE LEGALE" richiede di evidenziare se la sede

amministrativa, direttiva e gestoria sia scissa dalla sede legale e quest'ultima consista in una mera domiciliazione, da aggiornare anche in caso di suo trasferimento presso provincia diversa. L'obbligo imposto ai soggetti passivi dei tributi auto si sostanzia nell'indicare al Registro delle Imprese se gli uffici di gestione in via principale sono situati presso la sede statutaria od in altra sede.

Questa disposizione evidenzia l'importanza per i tributi automobilistici che le società si conformino alle norme vigenti nel processo di registrazione aziendale, contribuendo alla corretta allocazione del gettito, e contestualmente facilitando l'accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti al controllo fiscale oltre che dell'ACI nella sua funzione di gestore del Pubblico Registro Automobilistico.

Per completare l'operatività della normativa è stata prevista anche la **disciplina dei termini inerenti agli adempimenti per imprese già costituite alla data di entrata in vigore della presente modifica**. Queste, qualora non abbiano indicato l'esatta ubicazione della loro sede gestoria, devono provvedere all'allineamento della propria posizione in Camera di Commercio mediante dichiarazione sostitutiva entro 90 giorni. La disposizione mira a garantire che anche le imprese rispettino gli obblighi di comunicazione stabiliti, contribuendo così alla completezza e all'accuratezza delle informazioni nel Registro delle Imprese.

L'introduzione del comma 4-bis, prevede disposizioni relative all'accertamento dell'imposta in caso di parziale od omesso versamento. In questi casi è stabilito che l'imposta principale debba essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato parzialmente fatto o avrebbe dovuto essere effettuato, conformemente a quanto già previsto per l'effetto dell'art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e alla giurisprudenza della Corte di cassazione. Inoltre, per quanto concerne il rimborso delle somme versate in eccesso o non dovute, lo stesso comma stabilisce che il soggetto passivo d'imposta può richiedere tale rimborso entro un periodo di cinque anni dal giorno del versamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si precisa che l'ente provinciale è tenuto ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente. Viene così assicurato un quadro chiaro e diretto, superando le esigenze di rinvio alle norme di legge che regolano in via generale la cornice normativa dei tributi locali (L. 296/2006).

La nuova disciplina si applica anche all'estensione dell'IPT alle formalità di registrazione presso il Registro dei Veicoli Esteri (REVE) disciplinato dall'art. 94, comma 4-bis del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285.

13. Modifiche procedurali per la definizione del contributo a valere sul fondo per le indennità degli amministratori locali*

All'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 583 le parole «dall'anno 2024» sono sostituite dalle parole «dall'anno 2025»;
- b) al comma 584 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2024 le indennità di funzione riconosciute al singolo comune sono riportate nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14

dicembre 2023, Allegato B alla colonna “Riparto per gli anni 2024 e seguenti (riproporzionato)”»;

c) al comma 587 dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze, » sono inserite le parole «da adottare entro la fine dell'anno che precede l'esercizio finanziario di riferimento, ».

Motivazione

La revisione normativa mira ad apportare alcune puntuali modifiche all'attuale processo di assegnazione del contributo erariale in materia di indennità agli amministratori locali.

Per cogliere la principale criticità che si rileva nell'attuale dispositivo occorre ricordare che, per soddisfare criteri e parametri ora previsti per la quantificazione del contributo da assegnare al singolo ente, la norma rimanda alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, rilasciata però da Istat solo nell'ultimo trimestre di ciascun anno.

Paradossalmente, ciò comporta che l'attuale processo di definizione delle risorse giunga a compimento solo a fine anno, quando gli enti hanno già erogato almeno 9/10 mensilità ai propri amministratori, avendo come riferimento programmatico solo quanto ricevuto nell'anno precedente.

Questo processo genera, per diversi enti che cambiano classe demografica anche per poche unità di residenti, un ingiustificato “effetto spiazzamento” sul proprio bilancio, che l'emendamento qui proposto intende sanare come di seguito brevemente riportato:

- 1. a partire dal 2025 (punto a) le risorse dovranno essere opportunamente assegnate al singolo ente con apposito decreto da adottare entro la fine dell'anno solare precedente (punto c), sulla base del dato annuo definitivo Istat da ultimo pubblicato;*
- 2. per l'anno 2024 si ritiene opportuno confermare quanto indicato per lo stesso anno nel DM di assegnazione delle risorse 2023 (punto b).*

L'emendamento proposto non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

ULTERIORI NORME

1. FINANZA LOCALE

Rifinanziamento del fondo locazioni e morosità

Aggiungere il seguente articolo:

“ Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, per il periodo 2025-2027; il Fondo di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, per il triennio 2025-2027.”

Motivazione

L'emendamento propone il rifinanziamento del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e al Fondo morosità incolpevole in quanto si tratta degli unici due strumenti di sostegno finanziario per le famiglie a basso reddito.

Modifica della procedura di determinazione dei modelli per il controllo dei saldi di bilancio

All’articolo 104, comma 11, dopo le parole “Presidenza del Consiglio dei ministri,” aggiungere le seguenti: “previa intesa nella Conferenza unificata,”

Motivazione

La norma proposta permette di attivare una doverosa concertazione delle modifiche dei modelli per la verifica annuale degli equilibri di bilancio in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 2 (saldo di competenza esteso agli utilizzi di avanzo e ai movimenti del Fondo pluriennale vincolato)

Finanziamento del contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali

All’art. 104, comma 6:

- le parole “*dal riparto dei contributi alla finanza pubblica*” sono sostituite con le parole “*dal termine per l’approvazione del rendiconto 2024*”;
- al termine del comma, è aggiunto il seguente periodo <<*Per l’esercizio 2025, il fondo è finanziabile anche con avanzo disponibile, accertato con il rendiconto 2024*>>.

Motivazione

Attraverso questo emendamento è introdotta la possibilità, da parte degli Enti territoriali, di finanziare il contributo alla finanza pubblica anche attraverso l'avanzo disponibile, in luogo delle sole risorse di parte corrente, per l'esercizio 2025. Conseguentemente, il termine di 30 giorni per la variazione di bilancio è conteggiato dal termine per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024.

L'emendamento non incide sull'ammontare del contributo richiesto agli Enti territoriali e, conseguentemente, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Rigenerazione urbana

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX (Rigenerazione Urbana)

1. Alla legge 234/2921, art. 1, comma 538, lettera a) le parole “quindici mesi” sono sostituite dalle seguenti “trenta mesi” e alla lettera b) le parole “venti mesi” sono sostituite dalle seguenti “trentasei mesi”.

Conseguentemente, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.

2. L'art. 8-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2024, n. 113, come convertito in legge 7 ottobre 2024, n. 143, è abrogato.

Motivazione

La norma di cui al comma 1 mira a prorogare i termini di affidamento dei lavori relativi ai progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 534 e seguenti della legge di bilancio 2022. Molti Comuni beneficiari dei contributi, a causa delle tempistiche stringenti tra ottenimento del finanziamento e termini per l'affidamento dei lavori, non sono riusciti ad aggiudicare in tempo. Tale norma, dunque, consentirebbe ai suddetti Comuni di realizzare importanti progetti di rigenerazione urbana, per i quali sono già state stanziare le risorse necessarie e avviate le procedure per la progettazione e affidamento dei relativi lavori.

In merito al comma 2, l'art. 8 ter del Decreto-Legge 113/2024 così come convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143 ha introdotto una scadenza per la stipula dei contratti per lavori relativamente ai progetti di rigenerazione urbana di cui all'art.1 commi 42 e seguenti della l.160/2019. Si tratta di un termine non previsto in alcuna norma precedente, né nei decreti di assegnazione delle risorse, né negli atti d'obbligo sottoscritti dai Comuni. Si tratta dunque di un termine non noto ai Comuni che la norma ha inserito a posteriori, non consentendo in alcun modo l'adeguamento alla previsione, mettendo a rischio diversi importanti progetti di pronta cantierabilità e per i quali sono già state effettuate ingenti spese di progettazione che verrebbero così vanificate producendo una diffusa situazione di esposizione per le finanze comunali e uno spreco di risorse.

Trattandosi inoltre di un investimento parzialmente finanziato dal PNRR, la norma nella sua formulazione attuale rischia di mettere a rischio il raggiungimento del target finale

dell'investimento riducendo il numero di progetti realizzati e compromettendo il conseguimento degli obiettivi della rata finale. La previsione, in ultimo, contraddice le disposizioni dell'art.2 del Decreto-Legge 19/2024 in base al quale in caso di superamento dei termini intermedi non espressamente stabiliti dal PNRR non si provvede a revoca delle risorse qualora sia attestata la possibilità di completamento entro i termini del PNRR stesso.

Termini “Opere medie”

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 148-ter, e parole “risulta stipulato il contratto di affidamento lavori” sono sostituite con le parole “risultano aggiudicati i lavori”

2. Con riferimento ai contributi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.

Motivazione

Il comma 1 della proposta emendativa ha la finalità di evitare che la mancata stipulazione dei contratti infici il finanziamento di opere già aggiudicate e quindi cantierabili. Il comma 2 emendamento è motivato dal fatto che i termini relativi alle cd. “opere medie” sono stabiliti ordinariamente in misura variabile a seconda del valore dell'opera e delle condizioni di affidamento dei lavori (utilizzo Centrale di committenza). Si registrano diversi casi di mancato rispetto di tali termini per diversi motivi, connessi in parte alla piccola dimensione di parte degli enti coinvolti nei ritardi, in parte alle difficoltà derivanti dall'acquisizione di pareri e nulla osta da parte di diverse Amministrazioni, in un contesto di accavallamento di scadenze spesso non facili da indentificare con chiarezza.

Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis “Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale”

Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.

Motivazione

La norma proposta è volta a consentire agli enti territoriali di disporre degli eventuali avanzi vincolati formati per assegnazioni a valere su fondi nazionali ed europei relativi a servizi sociali, scolastici e di protezione civile, in deroga agli ordinari vincoli che ne limitano l'utilizzo nel caso di enti in disavanzo complessivo.

Si intende così favorire, da un lato una programmazione sostenibile di tali risorse e, dall'altro, la gestione e realizzazione degli interventi e servizi, che spesso ricadono nella responsabilità di enti locali capofila in condizioni di disavanzo, caso in cui l'attuale limite comporta effetti

negativi indesiderati sia ai fini dell'efficacia della spesa, sia con riferimento a più ampie fasce di popolazione rispetto al solo Comune condizionato dai vincoli oggetto di deroga.

Va anche segnalato che in molti casi la formazione di avanzi vincolati dipende dall'erogazione dei fondi da parte di soggetti statali o regionali in prossimità della fine dell'esercizio finanziario, circostanza che comporta maggiori difficoltà nella predisposizione della spesa entro l'anno, così da evitare la formazione dell'avanzo.

Disciplina del potenziamento uffici entrate e dei relativi incentivi (modifiche al comma 1091, l. 145/2018)

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis (Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali)

1. L'articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così sostituito:

«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

2. La formulazione innovata della norma di cui al comma 1 si applica a decorrere dagli incentivi erogabili con riferimento all'anno 2023.».

Motivazione

La riscrittura del comma 1091 risulta necessaria per risolvere numerosi problemi interpretativi che hanno dato luogo a pronunciamenti contrastanti. Posto che la ratio della disposizione è quella di incentivare il personale che si dedica fruttuosamente al recupero dell'evasione tributaria, la norma proposta elimina i vincoli derivanti dall'approvazione del bilancio previsione e del rendiconto nei termini previsti dal TUEL o dai provvedimenti di proroga, rimanendo comunque necessaria l'avvenuta approvazione di tali documenti, anche se in ritardo, e ciò in quanto la tardiva approvazione dei documenti contabili non ha alcun riferimento con, né produce conseguenze sullo svolgimento dell'attività di recupero

dell'evasione, che deve essere considerata prioritaria e di primaria importanza per i Comuni ai fini della sostenibilità dei propri bilanci.

L'ammontare dell'incentivo resta soggetto ad un doppio limite, uno sulle risorse utilizzabili ai fini della costituzione del fondo incentivante (massimo 5% delle riscossioni) derivanti da sollecitazioni ed avvisi degli uffici comunali, l'altro sulla percentuale distribuibile ai dipendenti, in ragione del rispettivo trattamento economico. Il primo limite è rimasto invariato, mentre il secondo limite è stato innalzato al 50% del tabellare, misura che comunque rimane inferiore ad altre forme di incentivazione, come quella relativa ai cosiddetti incentivi tecnici, dove il limite è pari in via ordinaria al 50% (innalzato al 100% in connessione con il periodo di attuazione del PNRR) della retribuzione annuale lorda (e non del tabellare). Sono così opportunamente attenuati i problemi di disparità di trattamento tra il personale dipendente. Viene inoltre consentita un'incentivazione ridotta nel caso in cui le attività di accertamento siano affidate in concessione ad un soggetto esterno, in ragione dell'importanza che in tali casi assume il lavoro di controllo del buon andamento delle attività del concessionario e la realizzazione delle attività di supporto spesso richieste agli uffici per lo svolgimento proficuo della concessione.

Con il comma 1091-bis si dispone che la nuova formulazione del comma 1091 si applichi già con riferimento agli incentivi 2023, erogabili nel 2024, al fine di attenuare le conseguenze negative derivanti dall'approvazione di consuntivi anche con ritardi di pochi giorni e di evitare il blocco delle erogazioni connesse a programmi già portati a buon fine, derivanti da talune interpretazioni giurisprudenziali restrittive contenute in sentenze recenti della Giustizia contabile.

Modifiche alla disciplina di sperimentazione e avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale (ACCRUAL)

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis (Modifiche alla sperimentazione per l'avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale accrual)

1. All'art. 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, penultimo capoverso, dopo la parola "liquidazione" sono aggiunte le seguenti "e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- b) al comma 5, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge" e dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";
- c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";

- d) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.”;
- e) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi:

“11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.

Motivazione

L'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, negli enti locali per l'esercizio 2025 e, più in generale, la messa a regime della riforma contabile “accrual” dal 2027 hanno un impatto di rilevante portata sotto il profilo organizzativo, procedurale e delle competenze degli enti locali. La proposta di emendamento è finalizzata a rendere gli effetti della riforma più sostenibili per gli enti locali e, nello stesso tempo, realizzabili in termini effettivamente operativi e non soltanto formali ai fini dell'osservanza delle milestone del PNRR.

La lettera a) tende ad escludere dalla fase pilota gli enti locali in crisi finanziaria per evidenti ragioni organizzative e di oneri aggiuntivi a fronte delle esigenze di risanamento finanziario.

La lettera b) sposta la scadenza per l'adozione della determina del Ragioniere generale dello Stato che individua le amministrazioni locali di cui al comma 3, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, nel contempo, prevede l'intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro lo stesso termine, per definire i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali. La sperimentazione adeguatamente monitorata e collegata alla formazione obbligatoria è elemento fondamentale per la riuscita di tale fase e della riforma.

La lettera c) affronta l'argomento degli oneri e dei costi della riforma prevedendo un apposito esame in Conferenza Stato Città e autonomie locali;

La lettera d) prevede l'intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali per i decreti attuativi che si riferiscano agli enti locali.

Infine, con la lettera e) viene disposta una fase operativa di sperimentazione del nuovo regime di contabilità “accrual” orientata ad un numero ristretto di enti locali, al fine di

recuperare la mancata concertazione delle fasi finora esperite della riforma ed assicurarne le condizioni di successo, anche attraverso il raccordo con eventuali modifiche semplificative del complessivo quadro della disciplina contabile.

Aiuti di Stato IMU- Proroga registrazione in RNA

All'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n.67, le parole "30 novembre 2024" sono modificate nelle parole "**30 novembre 2025**".

Motivazione

Si propone la proroga del termine al 30 novembre 2025 al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie sull'IMU turistica adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19.

La proroga è necessaria poiché il termine in questione fa insorgere responsabilità amministrative ed erariali in caso di superamento e, dalle varie fonti a disposizione dei Comuni, non è possibile evincere gli importi di cui i contribuenti hanno effettivamente beneficiato a titolo di esenzione per IMU turistica, che dovrebbero essere registrati nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). In particolare, il dato utile per l'alimentazione del Registro non è desumibile né dall'autodichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate dai soggetti beneficiari, che contempla il dato solo in caso di superamento dei massimali, né dalla dichiarazione IMU 2020 che non conteneva il campo relativo alle esenzioni da IMU turistica in costanza di Covid. Per le altre annualità 2021 e 2022, in assenza di dichiarazione da parte dei contribuenti, il Comune ha tempo 5 anni per controllare la regolarità dei versamenti effettuati e far emergere l'omissione delle dichiarazioni relative alle esenzioni applicate. Ciò comporta che il Comune per le esenzioni relative all'anno 2021 ha tempo fino al 31/12/2026 per controllare e verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti e poter riscontrare i casi di applicazione (corretta o meno) delle esenzioni previste dalla legge godute e non dichiarate; ha poi tempo 6 anni, cioè fino al 31/12/2027, per contestare le dichiarazioni infedeli legate al possesso degli elementi che legittimavano il godimento dell'esenzione.

Quanto sopra fa emergere un'incongruenza del meccanismo che determina una triangolazione perversa tra Agenzia Entrate, contribuente e Comune, tre soggetti che, a vario titolo coinvolti nella procedura, non sono posti nelle condizioni di adempiere in maniera veloce ed efficace ai propri compiti. A queste difficoltà si aggiungono i problemi connessi all'accreditamento degli uffici comunali presso il RNA, che prevede un iter complesso.

Proroga termini di efficacia delle deliberazioni fiscali degli enti locali

1. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle parole "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";
- b) le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 30 novembre di ciascun anno"
- c) le parole "fissato al 15 gennaio 2024" sono modificate nelle parole "fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo".

2. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “entro il 18 dicembre 2023”, sono modificate nelle parole “entro il 18 dicembre 2023 e entro il 16 dicembre 2024”;

b) le parole “entro il 29 febbraio 2024”, sono modificate nelle parole “entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo”.

Motivazione

La norma proposta proroga anche per il 2024 il termine per l'inserimento nel portale del Mef delle delibere tributarie dei Comuni.

Si deve ricordare che l'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Dl 201/2011, unitamente, per quanto riguarda l'Imu, l'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019, impongono, ai fini dell'efficacia dei provvedimenti, l'invio di tutte le deliberazioni relative ai regolamenti e alle tariffe dei tributi comunali al Ministero dell'Economia e delle finanze, tramite il «portale del federalismo fiscale», entro il termine perentorio del 14 ottobre di ogni anno, ai fini della successiva pubblicazione degli atti, da parte del MEF entro il successivo 28 ottobre.

Molti enti non hanno rispettato, anche per pochi giorni, il termine di invio al Mef, con gravi conseguenze per i bilanci comunali ed anche per i funzionari responsabili, in quanto l'inefficacia della delibera può comportare danno erariale.

La norma proposta fa salve le delibere approvate nei termini di legge (31 marzo 2024) ed inviate entro il 30 novembre 2024, e consente di salvaguardare sia le esigenze di conoscenza delle misure d'imposta da applicare da parte dei contribuenti prima del pagamento (l'IMU va versata entro il 16 dicembre e le tariffe Tari 2023 possono essere applicate solo a decorrere dal 1° dicembre, in base all'art. 15-bis, dl 34/2019).

Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis “Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale”

1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato

la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.

Motivazione

La norma proposta consente agli enti locali che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano di riequilibrio approvato. La facoltà può essere connessa ai casi degli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che subiscono gli effetti della sentenza 224/2023 della Corte costituzionale, in materia di corretto utilizzo del fondo rotativo, in termini di variazione della dimensione del ripiano da realizzare attraverso il rispettivo Piano di riequilibrio.

La comunicazione di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla COSFEL e, entro i 90 giorni successivi, gli enti locali presentano la proposta di revisione del piano.

La possibilità di revisione del piano di riequilibrio appare necessaria in quanto è sempre più frequente il numero degli enti locali che versano in condizioni di crisi finanziaria in un contesto ancora influenzato dalle mutevoli condizioni del contesto socioeconomico e in particolare dalla dinamica inflattiva, nonché a seguito della citata sentenza CCost n. 224/2023, con la conseguente necessità di modificare contenuti essenziali del piano, al fine di rendere più efficace e realistico il percorso di risanamento.

Revisione del commissariamento per mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio in caso di importi minimi

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 498, è aggiunto il seguente:

«498-bis. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio negli esercizi finanziari previsti dal comma 498 e comunque non oltre l'esercizio 2023, prima di procedere al commissariamento di cui al comma 499, il Ministro dell'interno invita il sindaco del comune interessato a provvedere all'utilizzo delle somme, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio in applicazione del comma 500, indicando la necessità di predisposizione del cronoprogramma, monitoraggio e rendicontazione secondo le modalità attuative, laddove applicabili, di cui al comma 501. La disposizione di cui al primo periodo si applica solo nel caso in cui le assegnazioni inutilizzate non superino complessivamente la somma di 10.000 euro nel caso di potenziamento dei servizi sociali e dei servizi di trasporto per studenti con disabilità e la somma di 15.000 euro nel caso del potenziamento del servizio di asilo nido.».

Motivazione

Le modifiche introdotte lo scorso anno alla disciplina dei fondi destinati al potenziamento di servizi di forte rilevanza sociale (servizi sociali comunali, asili nido, trasporto scolastico studenti con disabilità) si inseriscono in un contesto di forte impegno dei Comuni delle regioni a statuto ordinario nonché della Sardegna e della Sicilia che sta registrando risultati complessivamente molto positivi.

Tra le modifiche intervenute con la legge di bilancio per il 2024, in ossequio alle sollecitazioni derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, figura l'opportuna abolizione della "sanzione impropria" che prevedeva la restituzione allo Stato delle somme annualmente assegnate per i servizi in questione in caso di inutilizzo. Con la nuova disciplina, recata dai commi 498-501 della citata legge di bilancio 2024 (legge 213/2023), le somme inutilizzate sono mantenute nella disponibilità del comune beneficiario allo scopo di facilitare il raggiungimento degli obiettivi (in via di incremento unitamente alle connesse risorse) per l'anno in corso ed i successivi. A tal fine, il sindaco del Comune inadempiente in misura totale o parziale viene nominato commissario.

Questo dispositivo ha il pregio di assicurare le risorse assegnate in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati, responsabilizzando ulteriormente il comune beneficiario. Nell'attuale formulazione della norma (comma 498) tuttavia, non si distingue tra inadempimenti di una certa rilevanza da inutilizzi minori delle somme assegnate. In alcuni casi, come per gli asili nido, la scelta di assegnare comunque l'equivalente del costo standard di un posto in asilo (circa 7.700 euro annui) a Comuni con uno o pochissimi bambini in età 3-36 mesi ha reso necessarie iniziative locali di accordo con enti o strutture limitrofe di complessa attuazione e di incerto esito, che necessitano di ulteriori tempi di eventuale realizzazione. Nel caso del trasporto scolastico di studenti con disabilità, l'approssimazione nelle assegnazioni dovuta alla disponibilità di dati poco puntuali (numero di disabilità di qualsiasi tipologia per scuola) ha condotto in molti casi ad assegnazioni non commisurate alle effettive esigenze e con il 2025 si procederà ad una ricalibrazione centrata sulle informazioni desunte dalle rendicontazioni 2022-23, di cui non è agevole tenere conto in modo puntuale in occasione degli incombenti commissariamenti.

La proposta normativa permette quindi di tener conto di questi aspetti, in primo luogo, evitando commissariamenti per inutilizzi di entità irrisoria e limitando per il triennio 2021-23 i commissariamenti ai casi di inutilizzo dei fondi superiori ad una certa consistenza economica (l'equivalente di un posto-obiettivo annuo per asili nido e trasporto scolastico studenti con disabilità e a 10mila euro – circa 3mila euro annui – nel caso dei servizi sociali comunali). Si ritiene così di semplificare e rendere più efficaci le complesse procedure amministrative, di cui al DM Interno 6 giugno 2024, limitando il rapporto con gli enti che registrano quote non impiegate di minor valore ad un invito a provvedere al proficuo utilizzo degli arretrati e all'obbligo di rendicontazione.

Abolizione sanzioni certificazione finale Covid

Aggiungere il seguente articolo:

Art. X. Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni risorse straordinarie covid-19 per il 2022

L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato.

Motivazione

Si ricorda in via preliminare che gli enti locali, in virtù della proroga di utilizzo concessa per l'anno 2022, erano tenuti ad inviare al MEF – Ragioneria generale dello Stato un'apposita certificazione circa l'utilizzo delle risorse straordinarie acquisite in ragione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" erogate nel biennio 2020-2021, pena le pesanti sanzioni oggetto della proposta di abolizione (tra l'80 e il 100% delle risorse acquisite).

La norma proposta intende abrogare le sanzioni pecuniarie attualmente previste per gli enti locali in caso di mancato invio al MEF – entro il 31 maggio 2023 – della certificazione Covid per l’anno 2022. La proposta muove dal presupposto secondo cui, di fatto, in caso di risorse Covid utilizzate nel 2022 e successivamente non certificate, la penalità a carico dell’ente inadempiente si è già configurata automaticamente, sotto forma di obbligo di restituzione allo Stato delle risorse di cui non si è certificato l’impiego. D’altra parte, la mancata o tardiva presentazione del documento in questione non ha creato alcun inconveniente nel lavoro di elaborazione dei risultati finali del processo.

La proposta emendativa è inoltre motivata dalla scadenza del termine di presentazione delle certificazioni in questione (31 maggio 2023), in contemporanea con le eccezionali urgenze che molti enti hanno dovuto affrontare in occasione degli eventi atmosferici straordinari che hanno colpito molti territori del Paese.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

Mantenimento del finanziamento PNC in capo ai progetti dei Piani Urbani Integrati

1. All’art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Sono fatte salve le risorse relative ai Piani Urbani Integrati di cui all’art.1 comma 2, lettera L, n.1 del DL 59/2021.”.

Motivazione

Le risorse del Piano Nazionale Complementare nel caso dei Piani Urbani Integrati co-finanziano quota parte di progetti finanziati dal PNRR, non soggetti a revoca delle risorse in caso di mancata aggiudicazione secondo quanto previsto dall’art.2 comma 2 del DL 19/2024 per cui il superamento dei “termini intermedi” non comporta revoca del finanziamento qualora si preveda il completamento dei lavori nei termini previsti dal PNRR. Per tutti i progetti dei Piani Urbani Integrati co-finanziati dal Piano Nazionale Complementare è previsto il completamento entro il 30 giugno 2026, come attestato dallo stesso Ministero dell’Interno tramite Decreto Ministeriale del 12 giugno 2024. La revoca del co-finanziamento derivante dal Fondo Complementare, dunque, comunque motivato, sarebbe in contraddizione con quanto stabilito dalla norma in merito ai progetti PNRR e metterebbe a rischio il conseguimento degli stessi target del PNRR.

Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis “Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato”

1. Al comma 4 dell’articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: “La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all’articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente.”

Motivazione

La norma proposta è volta a contenere la misura del tasso di interesse eventualmente dovuto sui crediti che residuano dalla gestione del dissesto finanziario, al fine di evitare l’applicazione delle misure di carattere obiettivamente sanzionatorio di cui alla legge

231/2002, così da contemperare le ragioni del creditore con quelle connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'ente che fuoriesce da una condizione di grave crisi finanziaria.

Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis "Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali"

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

- a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

Motivazione

Le norme di presidio alla puntualità nella presentazione dei documenti contabili e dei questionari periodici relativi ai fabbisogni standard incidono in modo molto pesante sulla liquidità disponibile dei Comuni, in particolare di quelli meno dotati di entrate proprie, con effetti negativi sulla capacità di normalizzazione del flusso dei pagamenti. La modifica normativa proposta attenua il blocco dei finanziamenti, evitando in particolare di fermare l'erogazione delle quote relative al potenziamento dei servizi di rilevanza sociale (asili nido, servizi sociali, trasporto scolastico studenti con disabilità), collegate al raggiungimento di obiettivi annuali che richiedono l'effettuazione di spese corrispondenti.

Si consente inoltre l'erogazione della parte del fondo di solidarietà comunale preposta al ristoro di gettiti comunali aboliti per effetto di esenzioni ed agevolazioni decise da leggi nazionali, in quanto quote di fiscalità propria sottratte al controllo diretto dei Comuni in forza di legge, oltre che dei finanziamenti destinati agli investimenti.

Si ritiene che l'attenuazione proposta, a fronte degli effetti positivi sulla gestione di cassa dei Comuni non incida sensibilmente sulla puntualità degli adempimenti contabili e di risposta ai questionari, in quanto, sul versante dei bilanci di previsione, dove più frequenti sono i ritardi di deliberazione, il decreto RGS-Arconet dell'agosto 2023 ha posto condizioni più stringenti per il percorso di approvazione del bilancio che sembrano aver sortito effetti significativi, mentre la compilazione dei questionari sui fabbisogni standard già in via di forte miglioramento è oggi semplificata con il maggior utilizzo di dati contabili e provenienti da altre rilevazioni ufficiali.

Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni negli obblighi connessi alla rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada

All'articolo 142, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è abolito.

Motivazione

*Il comma 12-*quater* dell'articolo 142 del Codice della strada detta gli obblighi di comunicazione annuale delle rendicontazioni dell'utilizzo dei proventi delle multe a carico degli enti locali. Con il penultimo periodo, inoltre, la legge dispone che la percentuale dei proventi spettanti all'ente locale è ridotta del 90 per cento se l'ente non trasmette la comunicazione o se l'utilizzo dei proventi stessi risulta difforme dalle prescrizioni.*

*A questa già incisiva sanzione si è aggiunta con il dl 16/2012 l'incongrua indicazione di responsabilità disciplinari ed erariali a carico dei dirigenti con obbligo di segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti. Tale responsabilità non appare adeguata al livello di responsabilità connesso con la corretta effettuazione delle spese, le cui decisioni competono all'organo politico e le cui difformità sono già adeguatamente presidiate dalla sanzione di radicale decurtazione della quota di proventi spettante di cui allo stesso comma 12-*quater*, sopra menzionata.*

Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione (applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)

Inserire in seguente articolo

Art. X - "Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo di rotazione (applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)"

1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.

2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.

3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro

tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.

4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'Interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.

5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.

Motivazione

La sentenza 224/2023 della Corte costituzionale ha considerato illegittimi gli utilizzi delle assegnazioni da fondo di rotazione a favore degli enti in "predissesto" (art. 243-ter TUEL) finalizzati alla copertura di debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti ai sensi di legge e alla copertura del disavanzo. Tali utilizzi erano invece espressamente previsti dai commi 1 e 2, art. 43, del dl 133/2014, ora giudicati illegittimi.

Le risorse in questione sono state erogate a un numero relativamente ristretto di enti locali (alcune centinaia sono quelli che hanno attivato i cd. "predissesti" dal 2012 ad oggi), che ora devono rideterminare le poste passive da iscrivere a rendiconto, essenzialmente corrispondenti all'ammontare delle risorse ricevute a titolo di fondi rotativi impiegate per debiti fuori bilancio e ripiano del disavanzo, con conseguenti effetti negativi sugli equilibri finanziari. Tali effetti non possono essere determinati a priori, in quanto dipendenti dai diversi utilizzi che ciascun ente locale ha potuto fare dei fondi in questione.

Al fine di dare attuazione alla sentenza CCost 224/2023 e assicurare la necessaria stabilità agli enti coinvolti in complessi percorsi di risanamento finanziario, la norma proposta postpone al rendiconto 2024 l'emersione contabile degli eventuali conseguenti maggiori disavanzi e ne permette il ripiano in un arco di tempo decennale a decorrere dal 2025 (commi 1 e 2). La norma proposta dispone inoltre (commi 3-5) che gli enti interessati producano una nota integrativa al rendiconto 2023 da inviare al Ministero dell'Interno entro il 31 dicembre 2024, così da valutare in modo corretto le eventuali ulteriori esigenze di sostegno finanziario, che potranno essere considerate con appositi provvedimenti.

Interventi di monitoraggio sul gettito dell'IMU, anche a seguito della sentenza CCost n. 209/2022

Inserire il seguente articolo:

Art. X – (Monitoraggio del gettito dell'IMU riconducibile all'abitazione principale, anche a seguito della sentenza CCost n. 209/2022)

1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'Interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).

2. Entro il 30 giugno 2025, il Direttore del Dipartimento delle Finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022.

Motivazione

La sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022 ha in pratica dichiarato l'incostituzionalità di tutte le norme riguardanti la nozione di abitazione principale, stabilendo che non possano esserci restrizioni ai casi di pluralità di abitazioni principali utilizzate da diversi componenti del medesimo nucleo familiare.

La sentenza costituisce, peraltro il punto di arrivo di una lunga serie di modifiche normative e di pronunce giurisprudenziali, intervenuti negli scorsi anni, quando la classificazione tra le abitazioni principali e tra le unità abitative assimilabili alle principali ha comportato l'esenzione dei prelievi immobiliari comunali in base alla legge n. 208 del 2015, con compensazioni determinate in base al gettito all'epoca registrato.

Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore

1. Al termine del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo:

“Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
- b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.”.

Motivazione

La norma proposta, oggetto di ampia discussione e condivisione nelle sedute della Commissione Arconet dello scorso mese di giugno, permette di conservare nel Fondo pluriennale vincolato degli enti territoriali le somme già accertate per l'effettuazione di investimenti fino a 140 mila euro, evitando il rischio di confluenza nell'avanzo vincolato ed il conseguente rallentamento delle procedure di utilizzo. A presidio della correttezza di tale mantenimento, si prevedono due condizioni da rispettare: l'effettivo completo accertamento dell'importo complessivo dell'opera da realizzare e l'avvenuto affidamento della progettazione esecutiva. La norma è di particolare importanza anche sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti contabili, per gli enti di piccola e media dimensione.

Modifiche alla procedura di approvazione dei modelli per i piani annuali dei flussi di cassa (articolo 6, co 1, D.L. 155/2024)

All'articolo 6, comma 1, del D.L. 155/2024 è aggiunto in fine il seguente periodo:

“I modelli di cui al periodo precedente relativi agli adempimenti richiesti agli enti territoriali sono determinati previa intesa presso la Conferenza unificata.”

Motivazione

L'articolo 6 del decreto-legge 155 rafforza con i commi 1 e 2 l'obbligatorietà della formulazione di un piano dei flussi di cassa annuale, a presidio del processo di tempestivo pagamento dei crediti commerciali, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di normalizzazione di cui alla relativa riforma abilitante 1.11 inserita nel PNRR. Si tratta di un adempimento importante e gravoso su cui nell'attuale formulazione legislativa non si rintraccia alcuna forma di concertazione con le autonomie territoriali.

La norma proposta colma questa lacuna, che potrebbe determinare un eccesso di potere in un campo di esercizio dell'autonomia organizzativa tutelata dall'ordinamento, richiedendo che i modelli per la formazione del piano dei flussi di cassa che la Ragioneria generale dello Stato è chiamata a pubblicare siano oggetto di esame e condivisione nell'ambito della Conferenza unificata, per la parte riguardante gli enti territoriali.

Contributo straordinario piccoli comuni in dissesto non ripianabile

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis (Contributo straordinario per piccoli comuni in dissesto non ripianabile)

Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'art. 268, comma 2, di cui al predetto Testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000 (seimila), è istituito un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente ulteriore riduzione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla voce "Fondi di riserva e speciali", indicata al n. 23.2 dell'allegato 2 al presente decreto.

Sono conseguentemente modificati l'importo di cui alla lettera i) dell'articolo 10, comma 1, nonché i totali di cui allo stesso comma e al menzionato Allegato 2.

Motivazione

Il risanamento finanziario dei piccoli Comuni che hanno attraversato la fase del dissesto finanziario è in diversi casi non raggiungibile per effetto di elementi strutturali che hanno radici sia nel contesto socio-territoriale che nelle gestioni finanziarie pregresse e risalenti nel tempo.

La norma proposta contribuisce a trattare una condizione di non risolvibilità, non superabile neanche con le misure straordinarie ulteriori pur prevista dal TUEL (art. 268, co. 2, e art. 268-bis), che riguarda in particolare l'eccessivo onere del debito finanziario pregresso.

Il contributo proposto concorre alla riduzione del disavanzo residuo, anche attraverso l'estinzione anticipata di prestiti e la liquidazione di oneri da morosità maturati nel periodo di dissesto.

Deroghe a criteri di assunzione in caso di crisi finanziaria

La commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'attività di controllo di cui alla lettera a) del medesimo articolo, può derogare dai criteri ordinari di compatibilità finanziaria degli oneri per assunzioni, nel caso di richieste di assunzione, anche a tempo indeterminato, riguardanti ruoli e funzioni essenziali ed infungibili per il funzionamento dell'ente locale richiedente.

Motivazione

Nei casi di crisi finanziaria è frequente il riscontro della carenza di personale qualificato ed in numero sufficiente per l'espletamento di funzioni fondamentali e di ruoli cd. "infungibili", per i quali non possono operare sostituzioni con personale non specializzato. L'assenza di tali unità di personale diventa così una concausa del protrarsi della condizione di crisi finanziaria e di incapacità ad assicurare i preordinati percorsi di risanamento.

La norma proposta permette alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), preposta alle autorizzazioni di assunzioni e alla supervisione delle piante organiche degli enti locali in crisi finanziaria conclamata, di derogare agli ordinari criteri di compatibilità economico-finanziaria nella concessione delle autorizzazioni in questione, quando le richieste degli enti riguardino funzioni non eludibili, per le quali è indispensabile l'ingaggio di personale con specifica qualificazione.

Disposizioni per la stabilizzazione del personale assunto dagli Enti Locali a valere su fondi PNRR

Dopo l'articolo 6 inserito il seguente 6-bis:

Al comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 la parola "trentasei" è sostituita dalla parola "ventiquattro".

Motivazione

L'emendamento intende ridurre da 36 a 24 i mesi necessari al fine di stabilizzare il personale assunto a tempo determinato a valere sulle risorse PNRR rese disponibili alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenze tecniche e abilità professionali maturate medio tempore. La stabilizzazione riguarda il personale assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale saranno effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

2. PERSONALE

Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni

Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:

Art. 110-bis

(Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni)

1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Città metropolitane, è subordinato, sino al 31 dicembre 2026, al nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la funzionalità degli enti locali coinvolti nell'attuazione del PNRR, disapplicando temporaneamente gli automatismi previsti dalla disciplina dei distacchi e collocamento fuori ruolo "obbligatori", che hanno determinato rilevanti criticità operative negli Enti locali, che in molte occasioni hanno dovuto cedere per lunghi periodi proprie unità di personale, senza preavviso e senza possibilità di diniego, ad altre amministrazioni. Questa proposta normativa è in linea con la previsione introdotta dall'art. 8, comma 18, del DL n. 19/2024, per il personale del Ministero dell'Interno.

Attrazione dei giovani nella pubblica amministrazione

Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:

Art. 110-bis

(Attrazione dei giovani nella pubblica amministrazione)

Art.3-ter comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n.74, sostituire le parole “che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi” con “che abbiano concluso almeno il 70% degli esami previsti dal piano di studi”

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di introdurre alcuni miglioramenti alla disciplina finalizzata all'attrazione dei giovani verso l'impiego nella pubblica amministrazione, introdotta dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. n. 44/2023.

In particolare, l'attuale previsione richiede che le speciali previsioni relative all'immissione di giovani laureando con l'istituto del contratto di formazione lavoro possano essere utilizzate esclusivamente da candidati che abbiano meno di 24 anni che abbiano completato il ciclo di esami.

La combinazione di questi due criteri si è dimostrata eccessivamente selettiva e tale da ridurre la portata applicativa della norma. Per questa ragione si chiede di consentire l'accesso alle procedure selettive in questione da parte di chi, fermo il requisito dell'età inferiore ai 24 anni, abbia superato almeno il 70% (e non la totalità) degli esami previsti dal piano di studi.

Ciò evita altresì il verificarsi di ulteriori situazioni limitanti, in particolare:

- I requisiti di partecipazione che consentono l'iscrizione alla procedura concorsuale devono permanere fino al momento dell'assunzione e, visti i tempi di espletamento di una procedura concorsuale (minimo 100 massimo di 180 giorni), pertanto, a normativa vigente, gli studenti che hanno concluso tutti gli esami previsti dal piano – al fine di partecipare alla procedura selettiva- dovrebbero sospendere il conseguimento della Laurea senza garanzia di risultare tra i vincitori.

Inapplicabilità delle sanzioni e della prescrizione dei contributi previdenziali

Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:

Art. 110-bis

(Inapplicabilità delle sanzioni e della prescrizione dei contributi previdenziali)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

Motivazione

La norma proposta risponde all'esigenza di protrarre temporalmente di un anno la previsione dell'inapplicabilità delle sanzioni e della prescrizione dei contributi previdenziali.

Deroga mobilità volontaria preventiva

Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:

Art. 110-bis (Deroga mobilità volontaria preventiva)

1. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2026”.

Motivazione

Al fine di non rallentare le procedure di reclutamento del personale per tutta la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza si ritiene necessario prorogare fino al 31 dicembre 2026 la misura acceleratoria che rende facoltativo e non obbligatorio il previo espletamento delle procedure di mobilità c.d. “volontaria” prima di bandire nuovi concorsi pubblici.

Turn over dinamico

Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:

Art. 110-bis (Turn over dinamico)

1. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le parole “per il triennio 2022-2024” sono eliminate.

IPOTESI ALTERNATIVA

1. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le parole “per il triennio 2022-2024” sono aggiunte le seguenti: “e per il triennio 2025-2027”.

Motivazione

Il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 aveva modificato la disposizione in oggetto per consentire agli enti ancora soggetti al regime di turnover di poter pianificare la sostituzione

del personale non solo in riferimento alla cessazione intervenuta l'anno precedente ma anche quando prevista sull'anno in corso. La modifica è diretta a rendere strutturale la misura di particolare interesse per le Unioni di comuni, affinché le amministrazioni interessate possano dare corso tempestivamente al turnover e quindi garantire la continuità dell'azione amministrativa.

La misura non comporta oneri finanziari.

Rafforzamento della capacità per la coesione nei Comuni del SUD

Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:

Art. 110-bis (Rafforzamento della capacità per la coesione nei Comuni del Sud)

All'art. 19, comma 7 del decreto-legge del 19 settembre 2023 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023 n. 162, sono aggiunte infine le seguenti parole: "salva la possibilità per gli enti assegnatari di ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267".

Motivazione

Il comma 2 dell'art. 19 del DL 124/2023 prevede che "A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione", si tratta quindi di un obbligo di esclusività rispetto alle attività afferenti alle politiche di coesione che il personale assunto dovrà svolgere fino al 31 dicembre 2029.

Allorché gli enti locali destinatari del personale dovessero gestire quantità limitate di risorse provenienti dalle politiche di coesione, suddetta esclusività potrebbe essere oggettivamente non perseguibile e garantita, in ragione della carenza di risorse e progetti. Per tale ragione, mantenendo il divieto di comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo fino al 31 dicembre 2029, si propone di poter ricorrere alle convenzioni ex art. 30, comma 4 del D.lgs 267/2000 per la costituzione di uffici comuni tra enti in modo da garantire che il personale assunto possa effettivamente ed esclusivamente svolgere attività in materia di politiche di coesione.

L'emendamento difatti permetterebbe di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente necessarie alla gestione e utilizzo efficace dei fondi della politica di coesione europea fino al 31 dicembre 2029, anche nelle ipotesi in cui gli enti assegnatari di suddetto personale dovessero trovarsi sprovvisti o con esigue risorse della politica di coesione, ricorrendo alle convenzioni di cui al D.lgs 267/2000, definite all'art. art. 30, comma 4, il quale precisa che "Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti". L'emendamento non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative- albo degli educatori

Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:

Art. 110-bis (Ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative- albo degli educatori)

1. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. Nella rubrica dell'art. 4, sopprimere le parole "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65".
 - b. Al comma 1 dell'art. 4, sostituire le parole "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché" con le parole "di cui".
 - c. Al comma 2, dell'art. 6, dopo le parole "con decreto del Ministro della giustizia" aggiungere le parole ", previo parere in Conferenza Unificata".
 - d. All'art. 10, comma 2, sostituire le parole "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" con le parole "che presenteranno domanda di iscrizione entro il 28 febbraio 2025".
 - e. All'art. 11, lettera b), sopprimere interamente il punto 1).

Motivazione

La L. 55/2024 ha introdotto disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Tale norma prevede l'iscrizione all'albo degli educatori professionali per l'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia che diventa quindi requisito necessario per l'esercizio della professione.

La norma ha previsto un periodo transitorio, decorso il 6 agosto scorso, per consentire l'iscrizione a coloro che sono in possesso dei titoli di studio previsti dal D.Lgs 65/2017 e dalla normativa regionale previgente. Oltre tale data, chi non si è iscritto, pur essendo in possesso dei titoli validi al momento dell'assunzione o comunque prima dell'entrata in vigore della L. 55/2024, non potrà essere assunto o, se già dipendente, svolgere attività educativa nei servizi educativi all'infanzia.

La disposizione, intervenendo in modo disorganico sul sistema previsto dal D.Lgs 65/2017:

- ✓ *Si pone in contrasto con l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni disposto dal D. Lgs 65/2017*
- ✓ *riduce ulteriormente i titoli di accesso alla professione di educatore,*
- ✓ *esclude chi non si è iscritto nella fase transitoria dallo svolgimento della propria professione, non preoccupandosi della salvaguardia del posto di lavoro o della tenuta dei servizi,*
- ✓ *è incoerente con il progressivo inquadramento del personale educativo nell'area dei funzionari prevista dal CCNL Autonomie Locali.*

Ci si propone pertanto di escludere l'educatore nei servizi educativi per l'infanzia dal campo di applicazione della L. 55/2024 e, più in generale, escludere il personale educativo dipendente dall'obbligo di iscrizione all'albo in quanto la professionalità e i titoli di accesso sono verificati dai gestori pubblici e privati. In subordine, eliminare il termine della fase transitoria (6 agosto 2024), riconoscendo la validità dei titoli previsti dalla normativa vigente.

Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie

Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:

Art. 110-bis (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

1. All'art. 2-ter del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie) dopo le parole "per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025" aggiungere "e per gli anni 2025/2026 e 2026/2027".

2. In caso di insufficiente capienza delle proprie graduatorie esistenti per l'assunzione di personale educativo nelle scuole dell'infanzia e nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 gli Enti Locali gestori di tali servizi, sulla base della propria discrezionalità gestionale e nel rispetto dei principi di trasparenza procedurale e di parità di trattamento, possono ricorrere alle categorie di soggetti di seguito specificate:

- a) Educatori nei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del D.Lgs 65/2017 per sostituzioni di breve durata nelle scuole dell'infanzia;
- b) Studenti universitari iscritti al terzo, quarto e quinto anno del Corso di laurea di scienza della formazione primaria (LM85 bis) che abbiano assolto ad almeno 150 CFU;
- c) Studenti universitari iscritti al terzo anno del corso di laurea in scienze dell'educazione con indirizzo per educatori per servizi per l'infanzia che abbiano assolto almeno a 150 CFU.
- d) Nei casi di cui alle lettere b) e c), l'immissione in servizio avviene a tempo determinato nell'Area degli istruttori del CCNL Funzioni Locali

Motivazione

Per far fronte alla carenza di idonei nelle graduatorie per le assunzioni nelle scuole dell'infanzia, a partire dall'anno 2021/2022 è stata introdotta la possibilità di attingere alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia per incarichi temporanei. L'assenza di interventi strutturali e di revisione dei titoli di accesso ai servizi che compongono il sistema integra-to 0/6 anni ha comportato il permanere della carenza di graduatorie a cui attingere per garantire il regolare svolgimento delle attività e l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie. Si rende pertanto necessario prorogare le misure straordinarie previste dall'art. 2 ter del D.L 22/2020.

Inoltre, le graduatorie attualmente vigenti non risultano sufficientemente capienti per soddisfare le esigenze sostitutive del personale educativo temporaneamente assente mediante assunzioni brevi a tempo determinato. Si rende necessario, pertanto, individuare forme ulteriori di reperimento del personale educativo al fine di garantire la continuità dei servizi. Già con Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha riordinato la materia delle supplenze del personale docente ed educativo, introducendo lo strumento dell'interpello per le supplenze brevi. Permane un problema di individuazione dei titoli e di inquadramento possibile del personale assunto da interpello; si propone dunque di rendere più stabile la possibilità di ricorso allo strumento dell'interpello per le supplenze brevi che consenta agli enti locali, in via eccezionale, esperiti senza successo tutti i possibili tentativi, di reperire personale in possesso dei titoli richiesti

Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia

Aggiungere il seguente articolo:

“1. All’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ” inserire le parole “, e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a garantire la continuità nell’erogazione dei servizi a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti”.

2. All’art. 15-bis del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, come convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all’art. 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio”

b) è aggiunto il seguente comma 2 “Nel caso di indisponibilità delle graduatorie di cui al comma 1, gli enti locali possono indire procedure selettive per la costituzione di graduatorie da utilizzare fino all’anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l’immissione in servizio a tempo determinato nell’Area degli istruttori”.

Motivazione

L’emendamento è necessario per garantire la continuità dei servizi educativi disponendo la deroga ai tetti di spesa per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per il personale educativo degli Enti Locali. E’ inoltre necessario prevedere l’ampliamento della fase transitoria relativa ai titoli di studio per l’accesso alle professioni di educatore di servizi all’infanzia e alla scuola dell’infanzia.

L’assenza di partecipanti e di idonei per le assunzioni a tempo indeterminato per il personale educativo dipendente degli Enti Locali può comportare la necessità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato anche per fronteggiare sostituzioni di personale assente a vario titolo. Numerose iniziative, anche legislative, sono state intraprese per fronteggiare la carenza di personale per le sostituzioni e le supplenze nei servizi educativi e nelle scuole comunali dell’infanzia. Recentemente si è consentita la possibilità di affidare incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo (D.L. 22/2020, art. 2-ter) e si è concesso di conferire incarichi nelle scuole dell’infanzia comunali a studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, in possesso dei

prescritti CFU. Tutte queste misure rischiano di essere vanificate dal tetto di spesa per il personale determinato imposto agli enti locali dal D.L. 78/2010. L'emendamento si propone di sottrarre dalle limitazioni le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate garantire la continuità nell'erogazione dei servizi in questione.

Il tetto di spesa imposto agli enti locali per il personale dei servizi educativi e scolastici rischia inoltre di vanificare il raggiungimento degli obiettivi europei per i servizi dalla nascita fino a sei anni.

In questi anni, si è fatto fronte alla carenza di educatori ricorrendo a misure straordinarie e transitorie. In assenza di interventi strutturali i problemi non sono stati risolti e permane la necessità di individuare o prorogare misure volte a garantire la possibilità di garantire i servizi all'infanzia.

È necessario prevedere una disciplina che, in armonia con le novità introdotte dal CCNL funzioni locali, preveda una fase transitoria fino alla effettiva disponibilità di personale in possesso dei titoli universitari previsti dal quadro normativo, la quale può essere affrontata con ulteriori deroghe alle assunzioni a tempo determinato che dovranno tuttavia tenere conto delle modifiche agli inquadramenti contrattuali che prevedono l'inquadramento nell'Area dei Funzionari del CCNL Funzioni Locali.

La norma di riferimento in materia di tetto di spesa è l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, mentre l'art. 15 bis del DL 19/2024 in tema di attuazione del PNRR, ha ulteriormente prorogato la possibilità di utilizzare le graduatorie vigenti fino all'anno accademico 2026/2027. Tuttavia, il personale in esse presente è ad alto rischio di superamento o ha già raggiunto il limite massimo di contrattualizzazione a tempo determinato (art. 60 co. 11 CCNL Funzioni Locali). Nel caso di insufficienza delle graduatorie prorogate, si propone quindi di poter avviare procedure selettive volte alla costituzione di graduatorie in analogia a quelle oggetto di proroga.

Comandi e distacchi di personale

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XY

All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituire le parole: ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" con le seguenti: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica."

Motivazione

Il ricorso agli istituti del comando e del distacco da parte delle amministrazioni locali è motivato da esigenze di flessibilità organizzativa, che assumono di frequente una

connotazione emergenziale, legata alla carenza di personale in organico e al continuo flusso in uscita del personale, per pensionamento (quello degli Enti locali è uno dei comparti con la più elevata età media del personale in servizio), o per processi di mobilità in uscita, non compensati dalle mobilità in entrata da altri comparti, in considerazione della minore attrattività degli Enti locali (minori livelli retributivi, maggiore esposizione al rischio di responsabilità amministrativo-contabile, collocazione territoriale dei comuni periferici) rispetto a Regioni e Ministeri.

La norma proposta ha quindi la finalità di garantire la continuità amministrativa di Comuni e Città metropolitane, estendendo le previsioni derogatorie alle esigenze temporanee fino a 12 mesi e a quelle sostitutive su funzioni infungibili, e a riferire la percentuale del 25% alle posizioni vacanti delle ormai esigue dotazioni organiche.

La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto, ampliando le possibilità di ricorrere a comandi e distacchi, riduce la necessità di ricorrere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Termini di validità delle graduatorie del personale educativo, scolastico e ausiliario

Aggiungere il seguente articolo:

Al comma 6 dell'articolo 32 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 12, aggiungere il seguente periodo: "Per consentire ai Comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni".

Motivazione

A seguito delle rilevanti novità introdotte negli ultimi anni in materia di reclutamento degli educatori dei servizi scolastici per la fascia 0-6 anni, i Comuni incontrano, sempre più, maggiori difficoltà nel garantire lo svolgimento di servizi fondamentali e necessari per la comunità locale, quali sono i servizi educativi.

Ciò vale soprattutto per i Comuni con un territorio articolato e una richiesta di accesso ai servizi elevata e per quelle Amministrazioni che gestiscono direttamente anche i servizi della scuola dell'infanzia per la fascia di età 3- 6 anni.

Seppur specifici interventi normativi a favore del reclutamento del personale educativo e scolastico negli enti locali – in particolare la proroga della validità delle graduatorie comunali fino al 30.09.2024-, fino ad oggi, hanno consentito uno svolgimento quasi regolare del servizio, la piena attuazione, a partire da questo anno accademico/scolastico, della riforma dei titoli di accesso alla professione di educatore 0-6 e il nuovo CCNL Enti locali, sottoscritto il 16.12.2022, hanno comportato una decisiva battuta di arresto e palesato nuove criticità.

Da una parte, infatti, la normativa nazionale ha individuato come titolo abilitante alla professione poche e determinate lauree ad indirizzo specifico e con accesso a numero chiuso, riducendo in maniera significativa le figure assumibili da parte degli enti, con un sempre più ridotto numero di partecipanti alle procedure selettive e la conseguente mancata copertura delle posizioni messe a bando.

Dall'altra il nuovo CCNL ha posto limiti notevoli a quello che era l'unico strumento che ha permesso negli ultimi anni di assicurare l'apertura dei servizi educativi, ossia le assunzioni a tempo determinato. L'art. 60 del nuovo CCNL ha introdotto per la prima volta il limite di durata dei contratti a tempo determinato, pari a 36 mesi, anche per le assunzioni degli educatori, introducendo al comma 11 una limitata deroga, per ulteriori 12 mesi, legata alle sole assunzioni per supplenze.

Le ormai ben note difficoltà nella gestione dei servizi educativi, consentono di comprendere come questa sola deroga non permetta ai Comuni, con maggior necessità assunzionali, di assicurare il regolare svolgimento dei servizi a causa dei posti che restano vacanti all'avvio dell'anno scolastico.

Alla luce della previsione contrattualistica, anche l'estensione della durata della validità delle graduatorie comunali appare del tutto inutile. Laddove lo sforzo dell'ente di indire e reclutare nuovo personale risulta vano, per l'esiguo numero di candidati in possesso del titolo di studio abilitante, l'unico strumento strategico a cui si può ancora ricorrere è l'uso delle graduatorie a tempo determinato ancora valide e capienti e approvate in vigenza della precedente normativa in materia di titoli abilitanti; attraverso l'utilizzo delle quali, però, da ben più di 36 mesi l'Amministrazione garantisce le attività essenziali per lo svolgimento dei servizi educativi sul territorio.

Si chiede, dunque, di intervenire con una modifica normativa, di seguito proposta, relativamente al contenuto del comma 6 dell'art. 32 DL 104/2020, che consenta, fino alla vigenza delle suddette graduatorie, il loro concreto utilizzo.

Proroga della validità delle graduatorie dei servizi educativi e scolastici comunali

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

(Proroga della validità delle graduatorie dei servizi educativi e scolastici comunali)

1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025, e le parole:"29 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "29 settembre 2025".

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali.

Sostegno alla stabilizzazione del personale "Concorso Coesione" (art.1 comma 179 legge 178/2020)

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XXX

(Sostegno alla stabilizzazione del personale "Concorso Coesione")

1. Per le stabilizzazioni di cui all'art.50 comma 17 bis del Decreto-Legge n.13/2023 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud provvede a erogare, nei limiti delle risorse disponibili e a fronte di rendicontazione delle spese sostenute, le risorse a copertura dei primi 24 mesi di servizio del personale. Le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse sono individuate

tramite DPCM da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 sono utilizzate le risorse integrative di cui all'art. 6 comma 2 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a favorire l'applicazione della norma che prevede la possibilità di stabilizzazione per il personale assunto nei Comuni tramite il cosiddetto "Concorso Coesione" ai sensi dell'art.1 commi 179 e seguenti della L. 178/2020. Si tratta di personale impiegato nell'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR e dalla Politica di Coesione e che svolge un ruolo fondamentale nei Comuni. Si propone dunque di favorire le stabilizzazioni tramite la copertura delle spese dei primi due anni di servizio, facendo ricorso a economie relative allo stesso "Concorso Coesione" e a quelle relative ai cosiddetti "professionisti al Sud" di cui all'art.31bis comma 17 del Decreto-Legge 152-2021, in coerenza con quanto disposto dall'art.6 del DL 60/2021 che prevede l'utilizzo di queste economie per il rafforzamento della capacità amministrativa.

3. IMMIGRAZIONE

Emergenza Ucraina

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo X

(Misure temporanee per il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea)

È autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2025, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'[articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#). Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall'[articolo 1, comma 1, lettera c\), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 aprile 2023, n. 46](#). Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma xxx del presente articolo.

Motivazioni

L'emendamento mira a ristabilire la misura finanziaria del "contributo assegnato ai comuni in misura proporzionale al numero di cittadini ucraini ospitati sul rispettivo territorio", così come originariamente introdotto dall'ODCPC 927 del 3 ottobre 2022 e, di conseguenza, previsto All'articolo 1 lettera c) del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 1

Infatti, nel mese di giugno 2024 il Consiglio europeo ha adottato una decisione di proroga, fino al 4 marzo 2026, della protezione temporanea concessa ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra di aggressione russa. La protezione temporanea garantisce una serie di diritti quali il soggiorno e l'accoglienza, l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l'assistenza medica, l'assistenza sociale, l'accesso all'istruzione per i minori.

Per le particolari caratteristiche di questo flusso migratorio, la forte presenza di minori, la vasta distribuzione e radicamento sui territori, c'è stato nei fatti e continua a esserci un ruolo centrale dei Comuni che deve essere riconosciuto.

Contributo minimo per iscrizione volontaria al SSN

Dopo l'art. 51 aggiungere il seguente articolo:

Art 51 bis

(Contributo minimo per iscrizione volontaria al SSN)

Al comma 3 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), è apportata la seguente modifica:

dopo le parole << a euro 2.000 annui.>> è aggiunto il seguente periodo <<Dal pagamento del contributo sono esentati coloro che si trovano in condizione di svantaggio e sono inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione>>

Motivazione

La legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha portato da 387,34 a 2.000 euro l'importo del contributo annuale richiesto per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale alle persone straniere che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria.

L'aumento riguarda diverse categorie di cittadini stranieri, tra le quali alcune che, per la loro fragilità, possono più frequentemente essere destinatarie di servizi e interventi sociali. I beneficiari degli interventi sono spesso persone con comprovate patologie croniche che richiedono trattamenti continuativi e accertamenti diagnostici frequenti.

Nel corso di questo primo anno di applicazione del nuovo tetto minimo di contributo, ANCI ha ricevuto dai territori riscontri in termini di mancata iscrizione al SSN, a fronte di un'entità del contributo troppo onerosa per i modesti redditi delle persone seguite dai servizi sociali, tanto che alcuni Comuni hanno ritenuto necessario versare il contributo direttamente.

Oltre a consentire di ricevere le cure mediche necessarie, l'iscrizione al SSN permette avere un medico di medicina generale e una tessera sanitaria, ed incide sulla fluidità dei percorsi di iscrizione all'anagrafe e di sottoscrizione di contratti di lavoro.

Altrettanto rilevanti sono le ricadute in termini di impatto epidemiologico. Per le persone visibili alla sanità pubblica è infatti possibile intervenire con trattamenti adeguati e tempestivi, mentre chi non ha un rapporto continuativo con i servizi sanitari arriva alle strutture di emergenza quando le proprie condizioni di salute sono già degradate, con un impatto negativo sulla salute pubblica e sui costi del sistema socio-sanitario.

Ciò premesso, l'emendamento è volto a meglio circoscrivere l'applicazione del tetto minimo di 2.000, esentando le persone straniere che versino in condizione di svantaggio e siano inserite in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

La formula è adottata in analogia con quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera d) del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 dicembre 2023 che chiarisce le condizioni in base alle quali è riconosciuto l'Assegno di inclusione.

4. ENERGIA

Nomina Energy Manager in convezione con altri Comuni

Art. 110

(Misure in materia di personale pubblico)

All'art. 110, aggiungere il seguente nuovo comma:

“All'art. 19 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1 *bis*:

“1bis. I Comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri Comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La modalità di associazione tra più Comuni può essere impiegata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati.”.

Motivazione

L'obbligo di nominare “il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia” deriva dall'art. 19 comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'articolo non cita espressamente i Comuni quali soggetti obbligati ma l'obbligo per gli Enti Locali è stato esplicitato dalla circolare MISE del 18 dicembre 2014 e più precisamente nella nota esplicativa (“Soggetti obbligati”). L'intero impianto della legge in oggetto, vista la sua vetustà, andrebbe modificato in modo sostanziale, tuttavia, dati i lunghi tempi che richiede una modifica di questo tipo, si propone prioritariamente di inserire, dopo il comma 1, il comma 1bis, che consente ai Comuni – il problema si pone soprattutto per quelli di medie dimensioni - che siano tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di poter assolvere all'obbligo in oggetto stipulando una convenzione con altri Comuni, in una logica di bacino. Molti Comuni di medie dimensioni infatti manifestano difficoltà ad individuare una figura interna che sia dotata di competenze adeguate e/o che abbia sufficiente disponibilità temporale per svolgere al meglio la funzione di gestione razionale dell'energia e, allo stesso tempo, non hanno sufficienti risorse a disposizione per sostenere le spese di un professionista esterno che assolva alla funzione di energy manager.

5. MOBILITA'

Rafforzamento delle agenzie di mobilità locali

Dopo l'art. 110, è inserito il seguente:

Art. 110-bis

(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità)

1. Al fine di adeguare la capacità tecnico amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni con la legge n. 58 del 28 giugno 2019.»

2. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal Programma, alla luce dell'innovatività degli obiettivi, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all'art. 10, commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 36/2022 come convertito in Legge 79/2022 e successive modificazioni e integrazioni apportate dall'art. 36, comma 2 quater del Decreto Legge n. 19/2024 convertito in legge 56/2024.”.

Motivazione

*L'emendamento **di cui al comma 1** consente agli enti territoriali, comprese le Regioni, di attuare le politiche della mobilità e del trasporto pubblico locale tramite enti spesso di bacino o multi-livello deputati alla programmazione coordinata e alla gestione unitaria dei servizi, favorendo l'acquisizione e la crescita professionale di elevate competenze specialistiche nel settore, minimizzando la duplicazione di centri di costo, con particolare riferimento all'impiego di risorse umane e massimizzando la capacità di sviluppare professionalità adeguate in termini di competenze e capacità d'intervento.*

Ai fini di una migliore gestione delle infrastrutture in corso di realizzazione sul PNRR, dei servizi alla mobilità, anche in vista delle nuove gare per il trasporto pubblico locale, occorrerebbe un ripensamento dell'assetto regolatorio metropolitano e provinciale di bacino, valutando anche un coordinamento a livello multilivello, il che peraltro potrebbe consentire di dotare le agenzie – in quanto organismi di regolazione locale e regionale -delle strutture e del personale necessari per svolgere efficacemente i compiti attribuiti.

L'emendamento non prevede una maggiore spesa per il settore pubblico in quanto consente l'efficientamento della spesa storica mediante la riallocazione delle risorse economiche già

impiegate dai singoli enti associati obbligatoriamente all'ente multi-livello, derivanti dal Fondo Nazionale Trasporti.

*L'emendamento **di cui al comma 2**, data la scarsa dotazione delle strutture di risorse umane incardinate e dedicate alla mobilità, e il sovrapporsi temporalmente con l'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza, al fine di non perdere esperienza maturata di figure chiavi nella mobilità e di esperienza rispetto ai problemi e al funzionamento della macchina amministrativa locale, si intende mutuare dalla normativa speciale legata al PNRR la possibilità di conferire incarichi di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. La deroga è fondamentale in questo frangente per garantire il più efficace dispiegamento del programma soprattutto nelle amministrazioni – molteplici – interessate di recente da pensionamenti e avvicendamenti anche a seguito delle tornate elettorali.*

Fondo infrastrutture di trasporto rapido di massa

Art. 120

(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)

All'art. 120, aggiungere il seguente comma 4:

“Una quota del Fondo di cui al comma 1 pari a 12,5 Miliardi di Euro, suddivisi per ciascuno degli anni 2025-2029, è destinata all'attuazione degli interventi relativi alle infrastrutture di trasporto rapido di massa, selezionati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo le procedure ad evidenza pubblica ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022”.

Motivazione

L'emendamento si pone l'obiettivo di realizzare i progetti candidati e meritevoli di finanziamento sull'Avviso 3 del MIT per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e ss., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, nonché dare attuazione con un orizzonte temporale sostenibile e almeno quinquennale, in sinergia con i fondi e gli strumenti della BEI, al parco progetti che si sta strutturando sia a livello di Comuni medi che di Comuni metropolitani, nonché da parte delle Città Metropolitane, in tutta Italia. Emerge dagli investimenti pianificati che le amministrazioni locali hanno la consapevolezza di quanto un intervento di quella tipologia, tram, metropolitana, bus rapid transit o altro, riesca a incidere sulla qualità dell'offerta di trasporto, a rendere il trasporto pubblico appetibile, poiché più puntuale e veloce, a cambiare il volto delle nostre città, anche quelle dall'estensione territoriale e dal bacino di popolazione più contenute. Tale fabbisogno infrastrutturale pesa circa 10 Miliardi di Euro, esclusa la necessaria posta finanziaria per la manutenzione di quanto già realizzato.

6. PICCOLI COMUNI

Gestione associata delle funzioni e servizi dei Comuni

Dopo l'art. 102 aggiungere il seguente articolo:

Art. 102-bis

(Contributo per la gestione associata delle funzioni e servizi dei Comuni)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo1, comma 17 lettera b), sostituire le parole “non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni” con le seguenti:

“non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 30 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Motivazione

*Occorre rilanciare il tema delle gestioni associate, in attesa del riordino della normativa di settore nella revisione del TUEL, per un concreto sostegno al rafforzamento della governance locale attraverso una migliore erogazione dei servizi e delle funzioni comunali. Le **circa 400 Unioni di Comuni**, Ente locale associativo di principale riferimento, che ad oggi risultano costituite in ogni Regione, testimoniano la volontà di fare rete tra circa 3.000 Comuni, in gran parte piccoli. L'emendamento è volto a conferire una più adeguata consistenza e certezza dei contributi statali risalenti al 2014, anno in cui erano costituite circa 370 Unioni per 1900 Comuni.*

Oneri per permessi retribuiti

Dopo l'art. 111 aggiungere il seguente articolo:

Art. 111-bis

(Oneri per permessi retribuiti)

All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 536 è abrogato.

Motivazione

L'emendamento si rende necessario in quanto la norma introdotta con il comma 536 della legge di bilancio per il 2024 ha trasferito l'onere del permesso retribuito di un amministratore-dipendente di ente locale all'ente locale presso il quale svolge il mandato. Da 2000 al 2023 il rimborso degli oneri per i permessi retribuiti non era dovuto dagli enti locali per gli amministratori che lavorano alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche. Questa modifica normativa oltre ad introdurre disparità di trattamento tra enti locali ed altre PA, ha notevolmente aggravato le finanze dei Comuni nei quali il dipendente-amministratore svolge il proprio mandato. Tali oneri sono, particolarmente gravosi per i bilanci dei piccoli Comuni.

7. SCUOLA/EDILIZIA SCOLASTICA

Finanziamento programmazione triennale edilizia scolastica

Art. XX (Finanziamento programmazione triennale edilizia scolastica)

E' istituito presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un Fondo speciale con una dotazione pari a complessivamente 1.000 milioni per il triennio 2025-2027 per un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, (destinando almeno l'80% dell'importo stanziato alle scuole primarie e secondarie di primo grado).

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a ripristinare il finanziamento per la programmazione dell'edilizia scolastica mediante piani nazionali triennali previsti dalla legge 23/1996, finanziati al 2018-2020 e poi sospesi in coincidenza dell'avvio dei finanziamenti PNRR. Con il Pnrr le risorse sono destinate, quasi esclusivamente a interventi di incremento per nidi e infanzia e a specifiche misure per mense scolastiche e palestre scolastiche, mentre solo 700 milioni sono stati destinati ad interventi di messa in sicurezza. E' indispensabile rifinanziare i piani triennali di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, ristrutturazione del patrimonio di edilizia scolastica, composto di 40 mila edifici scolastici. In sede di Conferenza Unificata si sta lavorando alla definizione di un decreto MIM per individuare le tipologie di interventi ammissibili al finanziamento della programmazione triennale nazionale di edilizia scolastica 2024-2026, senza però la previsione di risorse a ciò dedicate.

La riserva dell'80 % è motivata dal fatto che le scuole dell'infanzia hanno avuto un importante finanziamento con il PNRR, le scuole superiori hanno un programma di finanziamenti in essere stabilito dall'art. 1, c.63, della l.160/19 confluiti nel PNRR. Mentre per le scuole primarie e secondarie di primo grado, le risorse PNRR finanziano solo palestre e mense scolastiche.

Piano straordinario adeguamento antincendio

Art. XX (Piano straordinario adeguamento antincendio)

Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per il completamento della messa a norma antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione e del Merito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, con il quale è individuato il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, le parole «al 31 dicembre 2024» sono sostituire dalle parole «al 31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, con il quale è individuato il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli asili nido, le parole «al 31 dicembre 2024» sono sostituire dalle parole «al 31 dicembre 2026»;

Motivazione

L'emendamento è finalizzato allo stanziamento per il 2025 e 2026 di risorse mirate al completamento della messa in sicurezza antincendio degli edifici scolastici. È importante che le risorse siano assegnate direttamente ai Comuni, città metropolitane e province per il conseguimento delle certificazioni previste per l'adeguamento alla normativa antincendio.

L'emendamento inoltre differisce i termini già previsti per la messa a norma antincendio al fine di permettere l'utilizzazione delle risorse a tale scopo stanziate e di realizzare gli interventi previsti, in linea con la scadenza degli interventi PNRR.

Fondo emergenze edilizia scolastica

Art. XX

(Fondo emergenze edilizia scolastica)

È istituito per l'annualità 2025 presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito il fondo per le emergenze edilizia scolastica con una dotazione iniziale pari a 1 mln di euro.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad istituire presso il Ministero dell'Istruzione e del merito un fondo a favore dei Comuni, Città metropolitane e province interventi urgenti di edilizia scolastica anche in conseguenza di eventi emergenziali o calamitosi autorizzati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Sicurezza edifici scolastici

Art. XX

(Sicurezza edifici scolastici)

All'art. 10 comma 2bis del Decreto-legge 5 ottobre 2023 n. 133 convertito dalla Legge 1 dicembre 2023 n. 170 sostituire le parole “è prorogato al 31 gennaio 2024” con le parole “è prorogato al 31 gennaio 2026”.

Motivazione

Il comma 2-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, stabilisce al 31 gennaio 2024 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale sulla definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi relativi agli edifici utilizzati dalle istituzioni scolastiche. Tale valutazione dovrà essere operata dal dirigente scolastico congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni applicabili, alla fornitura e manutenzione degli edifici.

In considerazione di numerosi interventi previsti nel PNRR, al fine di dare maggior tempo per l'opportuno approfondimento tecnico ai Comuni, città metropolitane e province e alle istituzioni scolastiche nonché per consentire ai Comuni, Città metropolitane e province di ultimare gli interventi programmati con il PNRR, si propone con l'emendamento di differire il suddetto termine al 31 gennaio 2026.

Assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

Art. XX (Incremento fondo)

Il fondo di cui al comma 210, art. 1 della Legge 29 dicembre 2023 n. 213 è incrementato di 200 mln di euro, a favore dei Comuni, destinato al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Motivazione

Con norma in Legge di Bilancio 213/23 e successive modifiche è stato istituito il fondo unico per l'inclusione con una dotazione di circa 552 mln per il 2024. A decorrere dal 2025 il fondo è ridotto a circa 231 mln, ma non è chiaro se saranno ancora ricomprese le risorse per l'assistenza all'autonomia e la comunicazione per gli alunni con disabilità sia delle scuole infanzia, primarie e secondaria di primo grado di competenza dei Comuni pari a 103 milioni di euro; né quella per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado di competenza regionale che assegnano poi a città metro e province.

L'emendamento è pertanto finalizzato ad incrementare di ulteriori 200 mln le risorse per il servizio di assistenza agli alunni con disabilità di competenza dei Comuni, considerando che dalle stime la spesa sostenuta dai Comuni per il servizio di assistenza si avvicina a circa 800 mln di euro annui, nonché di avvicinare il contributo pro-capite per gli alunni/alunne nelle scuole di ogni ordine e grado. Va infatti tenuto conto che a fronte dei circa 331.124 mila alunni/e con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado: circa 236.444 mila sono alunni/e presenti nelle scuole di competenza comunale, a fronte di 94.680 mila alunni delle scuole di competenza di Città metropolitane e Province (Focus "Principali dati della scuola - Avvio Anno Scolastico 2024/2025").

Mense scolastiche biologiche

Art. XX (Incremento fondo mense scolastiche biologiche)

“A decorrere dall'anno 2025 è incrementato di 5 milioni di euro il fondo per le mense scolastiche biologiche di cui al comma 5bis dell'art. 64 del decreto legge 24 aprile 2017, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96”.

Motivazione

Il decreto-legge 50/17 convertito nella legge n. 96/17 ha istituito il fondo per le mense scolastiche biologiche con una dotazione pari a 4 mln per il 2017, 10 mln per il 2018 e 2019

e 10 mln a decorrere dal 2020 per ridurre i costi a carico dei beneficiari e a realizzare iniziative di promozione per incentivare il consumo dei prodotti biologici nelle scuole. A decorrere dal 2020 le risorse del fondo inizialmente previste in 10 mln, sono state ridotte a 5 mln. La proposta emendativa è finalizzata a richiedere il ripristino della somma originariamente stanziata, anche in considerazione della Missione PNRR mense scolastiche che prevede come obiettivo un incremento di 1000 nuovi locali e conseguentemente un ampliamento della platea dei beneficiari del pasto.

8. WELFARE

Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta “Dedicata a te”

Art. 16 (Carta Dedicata a te)

All'articolo 16 comma 2, dopo le parole “e il Ministro dell'Economia e delle Finanze” aggiungere “previo parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali”.

Motivazione

Trattandosi di una misura che coinvolge direttamente i Comuni che, come è noto, effettuano le verifiche anagrafiche sui beneficiari individuati da INPS e provvedono all'invio delle comunicazioni del riconoscimento del contributo, è opportuna una condivisione del decreto di riparto del Fondo in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA (Fondo non autosufficienze) per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso)

Articolo 110 (Misure in materia di personale pubblico)

All'articolo 110, dopo il comma 2, inserire un ulteriore comma 2 bis) così formulato:
2 bis) “Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, in rispetto del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 2 e 9 del presente articolo, all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Motivazione

Analogamente a quanto previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali a valere sulle risorse del Fondo Povertà, si ritiene necessario estendere la deroga ai vincoli assunzionali anche alle assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo non autosufficienze per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso). Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto si tratta di risorse già stanziare a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234

Fondo Unico Politiche Sociali

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

(Fondo unico politiche sociali)

“Al fine di realizzare una efficiente programmazione e organizzazione delle politiche sociali, a decorrere dal 1 gennaio 2025, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Fondo Unico Politiche Sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo Unico Politiche Sociali sono direttamente trasferite agli Ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione definita dal Piano nazionale triennale e della conseguente programmazione regionale triennale, entro il primo trimestre di ciascun anno.

Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.

Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2026.”

Motivazione

La previsione di un Fondo sociale nazionale unico in cui far confluire i principali fondi sociali nazionali nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo nazionale per le non autosufficienze, e Fondo Povertà) consente di evitare l'attuale disallineamento tra i vari fondi in termini di tempistiche, criteri e modalità di trasferimento, gestione e rendicontazione, semplificando, uniformando e velocizzando le procedure e favorendo la programmazione unitaria pluriennale e l'uso integrato delle risorse a livello territoriale.

L'attuale sistema produce ritardi nel trasferimento delle risorse ai territori presentando una serie di criticità legate alla sua complessità, data dalle caratteristiche diversificate di funzionamento dei fondi, che differiscono negli attori coinvolti in prima battuta, nell'erogazione e nella rendicontazione (Regioni o ATS), nelle tempistiche e nelle modalità di erogazione e rendicontazione, oltre che per la piattaforma informatica utilizzata (SIOSS o Multifondo).

ADI-Assegno d'inclusione

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX (Decorrenza del termine dei 120 giorni per il primo appuntamento)

All'articolo 4 comma 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 dopo le parole "patti di attivazione digitale" aggiungere le seguenti "e in ogni caso dalla relativa visualizzazione della domanda e dei dati del nucleo familiare sulla Piattaforma Gepi da parte del servizio sociale del Comune di residenza".

Motivazione

Si registrano ancora criticità relativamente al ritardo nella visualizzazione da parte degli operatori comunali sulla piattaforma GePI delle domande ADI accolte, ai fini della convocazione dei beneficiari da parte dei servizi sociali; si rammenta infatti che i 120 giorni previsti dalla norma come termine ultimo entro il quale i beneficiari devono presentarsi ai servizi sociali per il primo appuntamento, decorrono dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale e non dalla visualizzazione delle istanze sulla piattaforma GePI, che, appunto, avviene ancora in ritardo rispetto alla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, comprimendo di fatto il tempo a disposizione dei Comuni per la convocazione.

Eliminazione obbligo di aggiornare la propria posizione ogni 90 giorni

All'articolo 4 comma 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 eliminare il seguente periodo "Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione."

Motivazione

L'emendamento mira ad alleggerire l'impegno del servizio sociale professionale sotto il profilo burocratico per permettere agli assistenti sociali del Comune di svolgere il lavoro sociale per cui sono formati verso i nuclei beneficiari Adi e presone in simili condizioni.

Si ritiene infatti che un simile adempimento di carattere meramente amministrativo rappresenti un appesantimento degli oneri burocratici in capo al servizio sociale professionale del Comune che deve invece concentrare il proprio intervento sulle funzioni di tipo sociale: sulla valutazione, la presa in carico, la formazione di reti territoriali e il progetto personalizzato.

O in subordine

All'articolo 4 comma 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con la legge di 3 luglio 2023, n. 85 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Successivamente, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, per aggiornare la propria posizione nell'ambito degli incontri previsti dal patto per l'inclusione."

Motivazione

La previsione di un obbligo di aggiornamento della propria posizione da parte del beneficiario rappresenta un adempimento di natura amministrativa che si ritiene non debba impegnare

il servizio sociale con un appuntamento ad hoc, ma va ricompreso negli incontri di monitoraggio del Patto per l'inclusione con una tempistica ritenuta idonea dal servizio sociale che conosce il nucleo e i suoi impegni di attivazione.

Eliminazione modifiche alla disciplina ISEE – Attrazione nel nucleo dei figli maggiorenni: accessibilità all'Assegno d'Inclusione adulti incapienti che vivono soli

All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con la legge di 3 luglio 2023, n. 85 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

“a-bis) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli;”

Motivazione

La proposta emendativa interviene, nell'ambito della misura nazionale dell'Assegno di Inclusione, sulle modalità di identificazione del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE nel caso di un figlio maggiorenne non convivente con i genitori al fine di non ostacolare l'accesso alla misura d'aperte di cittadini fragili ricomprendendo nel nucleo genitoriale figli maggiorenni che vivono soli a prescindere dalla loro età anagrafica.

Tale previsione può infatti comportare una esclusione per superamento delle soglie ISEE (indotto dalla considerazione dei redditi di un nucleo cui il cittadino non appartiene nei fatti) o, come evidenziato in questa prima fase di applicazione della nuova misura, di vera e propria impossibilità alla presentazione della domanda da parte del cittadino che ai fini ISEE viene associato ad un nucleo genitoriale di fatto anagraficamente estraneo e a volte in contrasto con il proprio progetto di vita autonomo.

La proposta emendativa interviene riportando in vita la previsione dell'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26 a norma del quale "il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli".

Condizioni di erogazione del Fondo Povertà

All'articolo 6, comma 11 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48 convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 sostituire “a decorrere dall'anno 2024” con “a decorrere dall'anno 2026,”

Motivazione

Nelle more della unificazione dei principali fondi destinati al sociale in un unico Fondo nazionale per il Sociale che permetta di allineare ed uniformare le regole e i tempi di erogazione delle risorse ai territori nonché a consentire una programmazione integrata e un uso sinergico delle risorse disponibili, si ritiene necessario posticipare al 2026 l'entrata in vigore della norma che prevede la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente quale condizione per l'erogazione della quota annuale di spettanza del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Tale richiesta, motivata dalla necessità di garantire continuità nell'erogazione dei servizi e sostegni indirizzata ad una platea particolarmente fragile, si rende necessaria alla luce del diverso funzionamento del Fondo povertà, più articolato e complesso degli altri fondi sociali.

Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze

ART.66 (Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

All'articolo 66 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 2, eliminare le parole “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell'Osservatorio di cui al presente comma, il decreto del Ministro della salute 12 agosto 2019 è abrogato”.
- b) Al comma 4, sostituire le parole “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” con le seguenti: “Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281”.

Motivazione

Gli emendamenti proposti hanno le seguenti finalità:

- a) *L'emendamento di cui alla lett. a) ha la finalità di mantenere l'Osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n.190, istituito con decreto interministeriale del 12 agosto 2019; ciò in quanto le patologie connesse al DGA-Disturbo da Gioco d'Azzardo, in quanto dipendenze comportamentali, hanno una loro peculiarità e richiedono dunque un approfondimento e un monitoraggio specifico, garantito da un Osservatorio dedicato.*
- b) *In considerazione del forte impatto sui servizi sociali comunali derivante dalle patologie da dipendenze e delle responsabilità dei sindaci in materia di emergenze sanitarie e di igiene pubblica si ritiene che il decreto del Ministro della salute che determina i criteri di riparto del Fondo per le dipendenze patologiche tra le regioni debba emanarsi, entro i sessanta giorni previsti, sentita la Conferenza Unificata e dunque con il coinvolgimento degli Enti locali.*

Proposte in materia di locazioni brevi

ART. 9

(Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati)

1. All'articolo 9 dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
 - 6 *bis*: All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al comma 15 le parole: “sessantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “centovesimo giorno”.
 - 6 *ter*: Il comma 8 dell'articolo 13 quater del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, è soppresso.

Motivazione

L'emendamento di cui al comma 6 bis ha l'obiettivo di allineare il termine per il conseguimento del CIN con il termine di decorrenza dell'obbligo di presentazione della SCIA

per l'esercizio dell'attività di locazione in forma imprenditoriale. Il disallineamento dei due termini, verificatosi per effetto dell'iter di sperimentazione e messa in esercizio della BDSR, determina fortissime criticità e incertezze per gli operatori; l'allineamento poi si rende necessario anche in considerazione del fatto che non è stata ancora adottata in sede di Conferenza Unificata la modulistica unificata, necessaria per la presentazione delle SCIA su modello uniforme sul territorio nazionale.

Comma 6 ter: la norma di cui si propone l'abrogazione è implicitamente superata dal nuovo apparato sanzionatorio previsto dal comma 9 dell'art. 13 ter del Decreto Legge n. 145/2023. L'abrogazione espressa si rende necessaria al fine di evitare eventuali criticità applicative e conseguente contenzioso derivanti dal richiamo, contenuto nelle normative regionali, alla norma ormai superata dal nuovo quadro regolatorio definito dall' articolo 13 ter.

9. PROROGHE

Disposizioni in materia di accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'alinea, le parole: «Fino 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;
- b) La lettera a) è sostituita dalla seguente: *Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.*

Motivazione

L'emendamento di cui alla lett. a) ha la finalità di estendere fino a tutto il 2025 la vigenza delle disposizioni in materia di conferenza di servizi accelerata. La normativa emergenziale introdotta dal Decreto Legge n. 76/2020 ha avuto un grande impatto in termini di semplificazione e celerità dell'azione amministrativa per cui, nelle more di un riordino complessivo e una estensione a regime delle misure di accelerazione, si ritiene comunque necessaria la proroga per tutto il 2025.

L'emendamento di cui alla lett. b), al fine di scongiurare contenzioso e difficoltà applicative, ha l'obiettivo di meglio chiarire l'applicazione dei termini ridotti entro i quali le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza, senza modificare i termini stessi ma allineando la formulazione del testo a quella già contenuta in via generale nell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990. In particolare, con la modifica proposta si intende evitare che una diversa formulazione del medesimo principio possa generare interpretazioni non univoche circa il termine entro il quale devono essere espresse le determinazioni, specie qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute.

Modifiche in materia di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo

All'articolo 38 bis, comma 1, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Le parole “*fino al 31 dicembre 2024*” sono sostituite dalle seguenti: “*fino al 31 dicembre 2025*”.
- b) All'ultimo periodo le parole “*e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.*” sono sostituite dalle seguenti: “. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata."

Motivazione

L'emendamento di cui alla lett. a) ha la finalità di prorogare per tutto il 2025 le previsioni recate dall'art. 38 bis del DL n. 76/2020 in materia di adempimenti connessi alla realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche; tali disposizioni, introdotte inizialmente per far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno avuto un grande impatto in termini di semplificazioni per cui, nelle more di un riordino e di una estensione a regime delle previsioni ivi contenute, si ritiene comunque necessaria la proroga per tutto il 2025.

L'emendamento di cui alla lett. b) ha l'obiettivo di chiarire, coerentemente con le finalità di semplificazione della norma e al fine di consentirne una più ampia applicazione nel pieno rispetto della tutela degli interessi sensibili, che per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche secondo le modalità disciplinate dal medesimo art. 38 bis, trova applicazione e resta ferma, quanto ai profili relativi all'autorizzazione paesaggistica, la normativa speciale di cui al DPR n. 31/2017, recante il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata."

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2, del richiamato DPR, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A». L'allegato A), al punto A.16 menziona, fra gli interventi esclusi dal regime dell'Autorizzazione paesaggistica, tra gli altri, l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare.

Disposizioni in materia di ricognizione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche

All'articolo 11, comma 3, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, ultimo periodo, le parole “*di entrata in vigore della presente legge*” sono sostituite dalle seguenti “*di adozione delle linee guida di cui al comma 1.*”

Motivazione

L'emendamento si rende necessario in quanto ad oggi non sono ancora state emanate le Linee guida di cui al comma 1 dell'articolo 11 necessarie per il successivo avvio delle procedure selettive per l'assegnazione dei posteggi; ciò rende del tutto inutile lo sforzo delle Amministrazioni per effettuare nei tempi previsti, in fase di prima applicazione, la ricognizione.

La ricognizione, infatti, secondo quanto previsto dal comma 3, è strettamente funzionale all'avvio delle procedure selettive e pertanto si ritiene opportuno subordinare la stessa all'emanazione delle Linee guida.

Proroga termini rigenerazione urbana

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX (Rigenerazione Urbana)

Alla legge 234/2021, art. 1, comma 538, lettera a) le parole "quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti "trenta mesi" e alla lettera b) le parole "venti mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi".

Conseguentemente, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.

Motivazione

La norma mira a prorogare i termini di affidamento dei lavori relativi ai progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 534 e seguenti della legge di bilancio 2022. Molti Comuni beneficiari dei contributi, a causa delle tempistiche stringenti tra ottenimento del finanziamento e termini per l'affidamento dei lavori, non sono riusciti ad aggiudicare in tempo. Tale norma, dunque, consentirebbe ai suddetti Comuni di realizzare importanti progetti di rigenerazione urbana, per i quali sono già state stanziare le risorse necessarie e avviate le procedure per la progettazione e affidamento dei relativi lavori.